



22112/13

SN



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale

composta dai signori magistrati:

Dott. Giovanni	de Roberto	<i>presidente</i>
Dott. Arturo	Cortese	<i>consigliere</i>
Dott. Giacomo	Paoloni	<i>consigliere (rel.)</i>
Dott. Domenico	Carcano	<i>consigliere</i>
Dott. Gaetano	De Amicis	<i>consigliere</i>

camera di consiglio
del 06.05.2013

Ordinanza

N. 791

REG. GEN. n.
11314 / 2013

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di rimessione proposta da

BERLUSCONI Silvio, nato a Milano il 29/09/1936, in relazione al processo pendente a suo carico davanti alla 2^a sezione penale del Tribunale di Milano per il giudizio dibattimentale di primo grado (p.p. n. 5657/11 N.R. Milano);

letti la richiesta, gli atti allegati e le memorie dei difensori del richiedente;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per il rigetto della richiesta;

uditi i difensori del richiedente, avv. Pietro Longo e avv. Niccolò Ghedini, che -nel richiamarsi alla richiesta e agli atti collegati- hanno insistito per l'accoglimento dell'istanza del richiedente di partecipare all'udienza e comunque per l'accoglimento della richiesta di rimessione del processo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con due separati atti a sua firma, autenticata da notaio, aventi identico contenuto e corredati dalle stesse allegazioni documentali, Silvio Berlusconi ha formulato richiesta di rimessione ad altra autorità giudiziaria individuabile ex art. 11 c.p.p. dei seguenti due processi che lo vedono imputato davanti all'autorità giudiziaria milanese:

1) richiesta iscritta al n. 11314/13 R.G. Cass.: processo n. 5657/11 N.R. Milano pendente in fase di giudizio ordinario di primo grado davanti alla 4^a Sezione penale del Tribunale di Milano, in cui è imputato dei reati di concussione aggravata e di rapporti sessuali continuati con infradiciottenne (art. 600 bis, co. 2, c.p.); processo denominato

Mano

"Ruby" (dal soprannome della giovane protagonista della vicenda processuale, la cittadina marocchina Karima El Mahroug, minorenni all'epoca dei fatti) e specificamente oggetto del presente provvedimento decisorio;

2) richiesta iscritta al n. 11389/13 R.G. Cass.: processo iscritto ai nn. 22694/01, 6852/05 e 1642/07 N.R. Milano pendente in fase di giudizio di secondo grado davanti alla 2^a sezione penale della Corte di Appello di Milano, concernente l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 26.10.2012, che lo ha dichiarato colpevole, condannandolo alle pene ritenute di giustizia, del reato di frode fiscale continuata per gli anni 2002 e 2003 in rapporto ad operazioni di compravendita, fittiziamente intermedie, di filmati e prodotti video destinati ai canali televisivi delle reti Mediaset; processo denominato "Diritti Mediaset".

Con le richieste di rimessione si prospetta la fondata ipotesi che il clima giudiziario milanese sia reso "sospetto" avuto riguardo alla serenità e alla imparzialità di giudizio da parte degli organi giudicanti». Di guisa che la gravità della situazione locale e ambientale venutasi a creare in seno agli uffici giudiziari di Milano appare idonea a indurre il legittimo sospetto, da intendersi -secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi, dopo la riforma normativa dell'istituto della rimessione (L. 7.11.2002 n. 248), sulla scia di nota decisione delle Sezioni Unite del gennaio 2003 (S.U. 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi)- come «ragionevole dubbio» di simili effetti, sì che gli organi giudicanti possano non essere imparziali e sereni nelle loro valutazioni sui fatti oggetto delle diverse regiudicande interessanti l'imputato sen. Berlusconi.

2. La richiesta di rimessione antepone alla descrizione selettiva dei singoli comportamenti o episodi, processuali e non, individuati quali sintomatici delle ragioni di legittimo sospetto di una preconcetta parzialità degli organi giudicanti milanesi in pregiudizio del sen. Berlusconi, fatti registrare dai molteplici procedimenti instaurati in un lungo arco di tempo nei suoi confronti presso l'autorità giudiziaria di Milano, una vasta premessa in diritto, che esamina presupposti storici e normativi dell'istituto della rimessione processuale alla luce dell'art. 45 c.p.p., come riformato dalla legge 7.11.2002 n. 248, e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità anteriore e successiva alla riforma.

2.1. Impregiudicata l'indiscussa natura eccezionale dell'istituto, derogante il principio costituzionale della previa competenza per territorio del giudice naturale preconstituito per legge (art. 25 co. 1 Cost.), chiamato a conoscere dei fatti reato avvenuti nella definita area territoriale della sua sede giudiziaria (circondario, distretto), la richiesta segnala come la reintroduzione per effetto della novella normativa del 2002 della categoria o casistica del legittimo sospetto (art. 55 c.p.p. 1930), scorporata dalla nozione del pregiudizio per la "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo", prevista quale esito (in uno agli alternativi o concorrenti eventuali pregiudizi per la sicurezza o la pubblica incolumità) di una "grave situazione locale" già dal previgente art. 45 c.p.p. 1989, postulati come ineludibile il canone della "naturale" imparzialità del giudice, da intendersi quale connotato fondante del giusto processo ex art. 111 Cost., rappresentativo di valori di "equidistanza del giudice rispetto alle parti e di uguaglianza delle parti rispetto al giudice".

Con la conseguenza -da un lato- che, diversamente dal pericolo di lesione della libertà risolutiva e deliberativa dei partecipanti al processo (implicante una vera e propria coartazione morale che impedisca di assumere determinazioni di segno diverso), il legittimo sospetto è integrato dal dubbio ragionevole che il giudice sia indotto dalla gravità della situazione locale a non essere imparziale o sereno nel suo giudizio, cioè neutrale e indifferente rispetto all'esito del processo valutativo dei fatti reato sottoposti alla sua cognizione. E con la conseguenza, da un altro e complementare lato, che l'eventuale condizione di libertà decisoria dell'organo giudicante non è di per sé sola idonea a elidere la fondatezza delle ragioni di dubbio sulla linearità dell'operato del giudice (*iudex supectus*), perché il processo deve svolgersi -come affermato dalle Sezioni Unite della S.C. (Cass. S.U., 29.5.2002, Berlusconi e altri, rv. 222000)- *"in un contesto che non faccia mai dubitare che le persone che vi partecipano possano non essere imparziali o serene anche se il grado di condizionamento della loro libertà non è tale da precludere ogni alternativa alla parzialità e alla non serenità"*.

2.2. L'articolazione argomentativa ulteriore è che, avendo la nuova formulazione dell'art. 45 c.p.p. (legge 248/2002) «ampliato lo spettro applicativo della fattispecie della rimessione», assumono rilevanza ai fini della eventuale *translatio iudicii* non soltanto le situazioni in cui il giudice e gli altri soggetti del processo abbiano subito effettive menomazioni delle rispettive imparzialità e serenità di giudizio, ma altresì le ipotesi in cui sia possibile alimentare il solo "dubbio" dell'esistenza di motivi atti a minare l'imparzialità del giudice o la serenità delle parti processuali. Se un tale paventato effetto deve essere frutto di una grave situazione locale, cioè di *"un contesto ambientale extragiudiziario coevo al processo"* ed inteso come *"fenomeno esterno alla dialettica processuale"* (così: Cass. Sez. 1, 26.5.2004 n. 30482, Bonechi, rv. 229795; Cass. Sez. 4, 20.3.2007 n. 25029, Condello, rv. 237004), la ragionevolezza del dubbio comporta, ad avviso del richiedente, che la valutazione del "turbamento" dell'imparzialità del giudice e della sua serenità funzionale si esprima necessariamente in termini di mera "possibilità" della concretezza di un siffatto turbamento.

Ponendosi l'attuale art. 45 c.p.p. in "continuità" precettiva con il previgente art. 55 c.p.p. 1930 (includente il legittimo sospetto tra le cause di rimessione del processo), i principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'anteriore disciplina codicistica conservano immutato valore e attualità. Si da doversi concludere che non si richiedono per l'applicabilità dell'istituto profondi turbamenti o condizionamenti, essendo sufficiente il ricorrere di situazioni di fatto idonee ad *"alterare l'armonia della vita e della coscienza collettiva nei rapporti inerenti all'amministrazione della giustizia"* (così: Cass. Sez. 1, 7.12.1978 n. 2527, Mascio, rv. 140594; Cass. Sez. 1, 11.2.1993 n. 572, Pandolfo, rv. 193356).

I numerosi episodi verificatisi nell'ambiente territoriale milanese passati in rassegna nella estesa richiesta rimessoria risultano tutti sussumibili, a parere del richiedente, nella nozione del legittimo sospetto, in quanto denotano l'esistenza di un *"clima ambientale"* che non solo non fornisce alcuna garanzia di imparzialità dell'organo giudicante (nel processo c.d. Ruby cui afferisce l'istanza ex art. 45 c.p.p.), ma costituisce *"prova ulteriore"* della «sussistenza di una grave situazione ambientale incompatibile con la celebrazione di un processo sereno e imparziale». Se, come a più riprese affermato dalla S.C., le disposizioni regolatrici della rimessione del processo debbono interpretarsi in modo rigoroso e restrittivo per la rilevanza della deroga della eventuale *translatio*

iudicii al principio del giudice naturale del fatto reato predefinito dalla legge, non vi è dubbio che il «concreto pericolo» per la imparzialità del giudice è reso palese dalle gravi «anomalie» e «abnormità» istruttorie e/o decisorie che, esulando dalla tipicità della normale dialettica processuale, hanno scandito e scandiscono i processi instaurati nel corso degli anni presso l'autorità giudiziaria di Milano nei confronti del richiedente.

3. Di qui la necessità di indicare, ai fini del giudizio sulla invocata rimessione (art. 48 c.p.p.), gli «*episodi più rilevanti di ogni singola situazione*» che, valutati unitamente agli accadimenti riguardanti il processo per concussione oggetto della specifica istanza ex art. 45 c.p.p., «*porteranno poi a dimostrare la situazione ambientale*».

3.1. Processo Mills. La situazione «*più eclatante e di maggior rilievo*» per comprendere la peculiarità dell'ambiente giudiziario milanese, senz'altro esterna alla dialettica processuale, è rappresentata dagli eventi successivi alla sentenza emessa dalla 10^a sezione penale del Tribunale di Milano il 25.2.2012 nel processo c.d. Mills, che ha dichiarato improcedibile per prescrizione il reato di corruzione in atti giudiziari ascritto al Berlusconi per avere indotto, con la promessa e la dazione di 600.000 dollari USA, il commercialista inglese David Mills Mackenzie, testimone nei processi riguardanti la persona e le società di Berlusconi, «*Arces e altri*» (corruzione di ufficiali della G.d.F.) e «*All Iberian*» (falsità in bilancio della Fininvest SpA e illecito finanziamento di partiti politici), a dichiarare circostanze false su investimenti esteri e dinamiche operative extrabilancio di società appartenenti al gruppo Fininvest.

Dopo il deposito della motivazione della sentenza, avvenuto il 14.5.2012, gli ambienti giudiziari milanesi hanno sviluppato «*pesantissime reazioni*» nei riguardi del presidente del collegio giudicante ed estensore della sentenza, la dr.ssa Francesca Vitale, per essersi resa «*responsabile di aver consentito il maturarsi della prescrizione e di aver criticato i colleghi milanesi*» della Procura della Repubblica e dell'originario collegio giudicante (presieduto dalla dr.ssa Nicoletta Gandus), che ha disposto la separazione della posizione processuale di Silvio Berlusconi da quella del coimputato Mills. Nella sentenza la dr.ssa Vitale ha osato criticare l'incompletezza delle indagini dei precedenti pubblici ministeri (si da far dubitare della stessa solidità del costruito accusatorio formulato nei confronti del Berlusconi) e le ragioni («*rimaste oscure*») per le quali il precedente collegio giudicante del Tribunale abbia ritenuto di separare la posizione dell'imputato Berlusconi da quella del Mills, in tal modo rendendo più onerosa l'istruttoria e riducendo i tempi per evitare la sopravveniente prescrizione.

Benché la dr.ssa Vitale non sia sospettabile di benevolenza verso Berlusconi (che l'ha riacusata nel corso del processo per contegni processuali che la facevano apparire prevenuta nei suoi confronti), il Procuratore Generale di Milano con insolita richiesta ha sollecitato il Presidente della Corte di Appello «*ad esercitare l'azione disciplinare*» nei confronti della dr.ssa Vitale per le frasi critiche riportate in sentenza e il Presidente della Corte non ha esitato a trasmettere gli atti al C.S.M. La vicenda, che ha trovato diffuso risalto sulla stampa nazionale, denota «*l'elevatissima pressione che l'ambiente giudiziario milanese esercita sui singoli magistrati che debbono decidere sui processi nei confronti dell'on. Berlusconi*». E' palese che non vi può essere serenità per un magistrato che viene «*giudicato*» all'interno del proprio ambiente addirittura con la prospettiva di un'azione

disciplinare, ove non accolga le istanze della Procura e ove non tenga un calendario delle udienze straordinariamente celere.

3.2. Processo c.d. Diritti televisivi. Una lunga serie di "anomalie", alcune tipiche della dialettica processuale e altre connotate da evidente abnormità, *"tutte intimamente derivanti dall'ambiente giudiziario nel suo complesso"*, caratterizza il processo pendente davanti alla 2^a sezione della Corte di Appello di Milano.

3.2.1. Dopo oltre dieci anni di procedimento, sei anni di dibattimento, più di cento udienze dibattimentali, il Tribunale di Milano (1^a sezione penale) il 26.10.2012 ha emesso sentenza di condanna di Silvio Berlusconi per frode fiscale, redigendo contestuale motivazione della decisione. Motivazione che, al di là della sua ampiezza (90 pagine), risulta -come si chiarisce negli allegati motivi di appello- redatta in parte in epoca anteriore alla discussione finale. L'anomalia, affatto inconsueta nel panorama giudiziario italiano per un processo senza imputati detenuti e senza prossima scadenza dei termini di prescrizione (destinata a maturare nel luglio 2014), consente di rilevare come essa si colleghi "ambientalmente" alle critiche mosse nel palazzo di giustizia alla dr.ssa Vitale per il processo Mills e al coevo condizionamento degli organi giudicanti ambrosiani.

3.2.2. La *"frenesia nel processare l'on. Berlusconi"* trova riscontro nella inusitata solerzia con cui la Corte di Appello ha emesso, a soli 48 giorni dalla pronuncia e dal deposito della sentenza di primo grado, il decreto di citazione per il giudizio di appello per la prima udienza del 18.1.2013 e con la predisposizione di uno stringente calendario delle udienze successive fino all'1.3.2013. Sicché i difensori, *"che avevano avuto soltanto quindici giorni per redigere i motivi di appello in un processo durato una decina d'anni"*, vedevano drasticamente ridotti anche i tempi per depositare ulteriori motivi aggiunti con termine scandente in periodo natalizio.

3.2.3. All'atto della emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello era già noto che nel prossimo febbraio 2013 si sarebbero svolte le elezioni politiche nazionali, cui avrebbe partecipato come *leader* della coalizione di centro-destra l'on. Berlusconi. Rappresentata l'opportunità al collegio giudicante (udienza 18.1.2013) di disporre un rinvio delle udienze, previa sospensione dei termini di prescrizione, per consentire all'imputato di partecipare pienamente alla campagna elettorale, soltanto negli ultimi giorni di questa è stato disposto un breve rinvio del processo, così creando grave disagio all'on. Berlusconi e ai suoi due difensori di fiducia, anch'essi parlamentari e ricandidati per le nuove elezioni.

3.2.4. La tenace volontà del collegio giudicante di chiudere il processo di appello *"in tempi brevissimi e senza consentire una reale partecipazione dell'imputato"* ha raggiunto il culmine nel rigetto della istanza di differimento per legittimo impedimento a comparire del Berlusconi a causa di malattia, nonostante la certificazione dei periti officiati dal Tribunale (nel processo Ruby) avvalorasse la *"non opportunità"* della partecipazione dell'imputato all'udienza per le sue debilitate condizioni psico-fisiche. Rigetto cui si è sovrapposta la decisione di sottoporre lo stesso on. Berlusconi a visita fiscale, senza neppure porsi il problema (al di là del consenso comunque prestato all'incombente dal Berlusconi) della previa disponibilità dell'imputato nella sua veste di parlamentare e delle relative guarentigie. Accertamento svoltosi senza consentire alla difesa di *"interloquire"* nelle forme di rito con i medici officiati, tanto da indurre i due difensori di

fiducia a rinunciare alle rispettive arringhe. E' chiaro, quindi, che l'unico obiettivo della Corte di Appello appare quello di giungere alla decisione "con tempi definibili da record".

3.2.5. Di tali influenze ambientali costituisce ulteriore sicuro indice il fatto che i giudici di secondo grado non abbiano neppure voluto attendere alcuni passaggi fondamentali ai fini della decisione. Primo tra tutti quello di aspettare la decisione della Corte Costituzionale (in allora prevista per il 23.4.2013) sul conflitto di attribuzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Tribunale di Milano in relazione al denegato differimento dell'udienza di primo grado dell'1.3.2010 per il legittimo impedimento eccepito dall'on. Berlusconi. Decisione in grado di travolgere, in tutto o in parte, l'attività istruttoria e l'utilizzabilità delle acquisizioni dibattimentali successive a quella data e, dunque, incidente anche sulla decisione di appello.

3.2.6. Così ancora la Corte di Appello ha inopinatamente respinto la richiesta del coimputato Frank Agrama, residente negli U.S.A. e impossibilitato a viaggiare per malattia, di rendere interrogatorio o comunque spontanee dichiarazioni nelle forme della commissione rogatoriale (esame in videoconferenza), pur trattandosi di dichiarazioni dotate di particolare rilievo per la posizione dell'on. Berlusconi. Né ha ritenuto di procedere, mediante parziale rinnovazione dell'istruttoria, all'esame del teste Gordon (omesso per errore dai giudici di primo grado) e dei numerosi testimoni indicati dalla difesa nell'atto di appello; né ha ritenuto utile disporre la pur richiesta nuova perizia tecnica sulle vicende oggetto di causa. Si tratta, è vero, di argomenti di natura strettamente processuale, ma che tuttavia comprovano l'anomalo atteggiarsi della impostazione decisoria della Corte territoriale. E non può tacersi, infine, la ritenuta irrilevanza (tanto da non attenderne neanche la motivazione) assegnata dalla stessa Corte alla decisione di legittimità che ha dichiarato inammissibile il ricorso del p.m. avverso la decisione del G.U.P. del Tribunale di Roma che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Berlusconi in riferimento ad un sovrapponibile procedimento o "troncone" dello stesso processo Diritti (al pari di altra *tranche* del processo definita in analoga forma liberatoria dal G.U.P. del Tribunale di Milano, per cui la S.C. ha rigettato il corrispondente ricorso del p.m.).

3.2.7. Tra le altre numerose anomalie del processo illustrate nei motivi di gravame avverso la decisione di condanna di primo grado (motivi cui il richiedente rinvia), meritano segnalazione altre due situazioni estranee alla dialettica processuale e rivelatrici della carente imparzialità di giudizio degli organi giudicanti milanesi nelle vicende processuali concernenti l'on. Berlusconi.

Per un verso il collegio del Tribunale che in primo grado ha condannato Berlusconi per frode fiscale è stato presieduto dal dott. Edoardo D'Avossa, che ha continuato a svolgere tali funzioni pur essendo stato trasferito al Tribunale di La Spezia ed essendo da tempo scaduta la sua applicazione temporanea presso il Tribunale ambrosiano. Lo stesso dott. D'Avossa, poi, risulta aver già condannato in un risalente processo l'on. Berlusconi per concorso in falsità nel bilancio di Reteitalia S.p.A., accusa vanificata dalle decisioni liberatorie della Corte di Appello e della Corte di Cassazione (rigetto del ricorso del p.m. avverso l'assoluzione in appello).

Per altro verso l'attuale presidente del collegio della Corte di Appello di Milano per il processo Diritti, la dr.ssa Alessandra Galli, nel 2010 si è resa protagonista (come da allegazioni di stampa) di "un duro giudizio nei confronti del governo presieduto dall'on.

Berlusconi". Del resto la "mancanza di serenità" della dr.ssa Galli nei confronti di Berlusconi è trapelata anche nell'udienza in cui questi ha reso dichiarazioni, venendo ammonito a non riferire circostanze "di intralcio al buon andamento del processo".

3.3. Processo c.d. UNIPOL. In questo processo con sentenza del 7.3.2013 il Tribunale di Milano ha condannato Silvio Berlusconi alla pena di un anno di reclusione per il reato di concorso in rivelazione di segreto di ufficio. Il collegio giudicante è stato presieduto dal dott. Oscar Magi, che non a caso è stato già giudice *a latere* del presidente D'Avossa nel processo con cui il Berlusconi è stato a suo tempo condannato per falso in bilancio per poi essere prosciolto da ogni accusa nei successivi gradi di giudizio. Non solo. Giudice *a latere* del presidente Magi è stata la dr.ssa Maria Teresa Guadagnino, che è stata anche giudice *a latere* del dott. D'Avossa nel giudizio di primo grado del processo Diritti, definito dalla sentenza che il 26.10.2012 ha inflitto a Berlusconi la pena di quattro anni di reclusione, arrivando a negare le circostanze attenuanti generiche ad un ultrasettantenne. Ed è univoco sintomo di prevenzione il fatto che il collegio decidente del processo Unipol non ha inteso attendere la decisione di legittimità sulla ricusazione proposta in quel giudizio nei confronti della citata dr.ssa Guadagnino.

3.4. Processo Mediatrade. In detto processo Silvio Berlusconi è stato da tempo definitivamente prosciolto da ogni imputazione. Nondimeno merita di essere segnalato l'incongruo atteggiamento della Procura della Repubblica (dott. De Pasquale) che, nel corso del processo di primo grado in corso di svolgimento nei confronti degli originari coimputati del Berlusconi continua ripetutamente, pur nell'opposizione dei difensori, a rivolgere domande attinenti alla posizione di Berlusconi del tutto inutili ai fini del giudizio. L'insistenza sull'on. Berlusconi, non più imputato, appare un fuor d'opera e offre sicuro conto della "situazione ambientale" e della "ostilità e prevenzione" dell'intero ambiente giudiziario milanese.

3.5. Causa civile di separazione coniugale. Con sentenza del 19.12.2012 la 9^a sezione civile del Tribunale milanese ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi Silvio Berlusconi e Miriam Bartolini, ponendo a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento la somma mensile di tre milioni di euro. Statuizione di indubbio carattere endoprocessuale, ma che non ha precedenti in Italia per la sua abnormità e concorre a qualificare il contesto della generale prevenzione della magistratura milanese nei confronti di Berlusconi. Ne è significativa riprova il fatto che non appena Berlusconi ha osato "non già criticare, ma osservare che la decisione gli appariva fuori da ogni logica" (trattandosi di una somma mensile perfino superiore ai suoi personali guadagni), il Presidente del Tribunale e "ancor peggio" il Presidente della Corte di Appello, che dovrà giudicare il ricorso di Berlusconi avverso la statuizione civile, sono "interventuti pesantemente con un comunicato stampa con cui hanno stigmatizzato le sue dichiarazioni". Se può comprendersi, ma non condividersi, la difesa dei propri giudici da parte del Presidente del Tribunale, appare "davvero incredibile che intervenga il Presidente della Corte di Appello che nulla c'entrava con la vicenda".

3.6. Causa civile De Benedetti-Mondadori. Analoghe considerazioni si impongono, nel delineare il quadro di diffusa ostilità dei giudici milanesi, per la ancora più

clamorosa decisione civile, *"anch'essa senza precedenti in Italia"*, che ha posto a carico della società Fininvest di Berlusconi un risarcimento del danno in favore dell'imprenditore De Benedetti dell'entità di 565 milioni di euro. Somma superiore perfino al valore totale di borsa del bene oggetto di controversia, la società Mondadori.

3.7. Processo per concussione e prostituzione minorile (c.d.Ruby). Il processo in questione è qualificato da numerose violazioni procedurali e da una *"serie di conclamate anomalie che, al di là della loro valenza processuale, non possono che avere tratto origine dal dato ambientale"* del complessivo contesto giudiziario milanese.

3.7.1. In situazioni processuali di identiche potenziali valenze penali riferibili al Berlusconi le Procure della Repubblica di Trani prima e di Roma poi hanno correttamente inviato gli atti di indagine al competente Tribunale distrettuale per i reati ministeriali, che dopo aver operato le valutazioni di competenza ha in parte archiviato le accuse al Presidente del C.d.M. *pro tempore* e in parte restituito gli atti al precedente p.m., che a sua volta ha chiesto e ottenuto l'archiviazione della notizia di reato. Va osservato al riguardo che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 2012 (con cui ha deciso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati nei confronti della Procura della Repubblica e del Tribunale di Milano, affermando il corretto procedere di tali autorità giudiziarie) ha lasciato impregiudicata l'attribuibilità della cognizione del procedimento al Tribunale dei Ministri, trattandosi di problematica di diritto non devoluta al giudice costituzionale con il sollevato conflitto.

3.7.2. Anomala e non corretta si configura l'instaurazione del giudizio immediato nei confronti dell'imputato, vuoi perché scaturente dalla tardiva iscrizione di Berlusconi nel registro delle notizie di reato (tardività che ha inciso sul calcolo dei termini di legge per il giudizio), vuoi perché in palese contraddizione con il requisito della evidenza probatoria, smentita dall'imponente numero di testimoni (ben 136) indicato dalla pubblica accusa.

3.7.3. Né è dato comprendere in base a quale ragione, connessa alla distribuzione degli affari penali in seno alla Procura della Repubblica milanese, le indagini preliminari siano state coassegnate alla dr.ssa Ilda Boccassini, che -va aggiunto- versa in situazione di *"palese incompatibilità"* che ne avrebbe imposto l'astensione, essendo portatrice di ragioni economiche antecedenti al procedimento in conflitto con società possedute o controllate dall'on. Berlusconi (cause risarcitorie promosse nei confronti di testate giornalistiche riconducibili all'on. Berlusconi).

3.7.4. Rappresentano una *"straordinaria anomalia"* anche le inconsuete e aggressive modalità con cui il 14.1.2011 sono state eseguite molteplici perquisizioni e sequestri documentali nei confronti di ospiti dell'allora Presidente del Consiglio *"colpevoli soltanto di aver partecipato ad alcune sue cene"*; persone, tutte, che erano e sono rimaste soltanto dei testimoni, e che pure sono state sottoposte a perquisizione e a intercettazioni telefoniche, i cui contenuti sovente sono stati propalati sulla stampa, benché privi di rilevanza processuale in riferimento ai reati oggetto di indagine.

3.7.5. Sotto quest'ultimo profilo non può non evidenziarsi che è stata posta in essere una imponente opera di monitoraggio sulle celle telefoniche contigue alle abitazioni dell'on. Berlusconi che ha investito tempi, modi e partecipanti alle riunioni

organizzate dal parlamentare. La recente sentenza n. 1/2013 della Corte Costituzionale ha ben delineato quali dovrebbero essere *"le cautele di chi compie indagini nei confronti di soggetti che, oltre al Presidente della Repubblica, svolgono incarichi istituzionali"*.

3.7.6. Alle descritte tematiche censorie si giustappone l'atteggiamento tenuto dal collegio giudicante e segnatamente dal suo presidente, la dr.ssa Giulia Turri, *"chiaramente prevenuta"* nei confronti di Berlusconi. Ne costituisce emblematico indice la semplice lettura dei verbali di udienza. Benché i reati contestati all'imputato presentino tempi di prescrizione lunghissimi, il collegio ha ritenuto di imporre un ritmo di udienze *"assolutamente straordinario"* con cadenza settimanale, quando non bisettimanale, secondo un calendario divenuto ancor più stringente e non concordabile proprio dopo la sentenza nel processo c.d. Mills. Il collegio ha instaurato un *"ritmo serratissimo"* anche a dispetto dei concomitanti impegni processuali (coevi processi Mills e Diritti) e politici degli stessi difensori dell'imputato, fino a fissare udienza anche nei giorni di sabato e a restringere oltre misura i tempi concessi alla difesa per l'esame dei documenti integrativi a più riprese prodotti in udienza dal pubblico ministero. L'anomala conduzione del processo è ancor più evidente in rapporto alle continue sollecitazioni rivolte alla difesa a citare un maggior numero di testimoni per ciascuna udienza, alla rapidità con cui sono state recepite le spontanee dichiarazioni dell'imputato on. Berlusconi (udienza 19.10.2012) alla rigidità di valutazione assunta innanzi alle eccezioni di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, respinte con motivazioni incongrue e sommarie.

3.7.7. Anche il contegno dibattimentale astioso e arrogante del p.m. dr.ssa Boccassini si mostra sintomatico di una situazione ambientale non sostenibile, che l'ha portata in più occasioni a mettere in dubbio (ad esempio con riguardo alla mancata comparizione della persona offesa Karima El Mahroug: udienza 10.12.2012) la lealtà processuale dei difensori, sospettati apertamente di *"voler dilatare i tempi del processo per arrivare in campagna elettorale"* e di non aver alcun reale interesse all'escussione della persona offesa Karima (udienza 14.1.2013). E' chiaro che i ripetuti esempi di siffatto atteggiamento della dr.ssa Boccassini sono resi possibili soltanto dalla peculiarità dell'ambiente locale e che le manifestazioni di tale aggressività del p.m. non sarebbero consentite da un collegio veramente *super partes*.

3.7.8. Evenienza, quest'ultima, di cui si rinviene traccia nelle fasi immediatamente precedenti la sospensione del processo ex art. 47 co. 2 c.p.p. in punto di verifica dello stato di salute dell'on. Berlusconi impediente la sua partecipazione al processo. Pur trovandosi l'imputato ricoverato in una struttura ospedaliera, il Tribunale non ha esitato a disporre accertamenti medici ulteriori, i cui esiti (legittimo impedimento) ha impropriamente cercato di eludere, sia prospettando ai difensori l'eventuale prosecuzione del dibattimento in assenza dell'imputato (benché gli stessi accertamenti sanitari del Tribunale muovessero dal presupposto della volontà dell'imputato di *"partecipare attivamente alle ultime fasi del processo"* di primo grado), sia prefissando ben quattro udienze nell'arco di appena otto giorni (dal 18 al 25 marzo 2013). Il tutto in palese contrasto con la prassi e con gli stessi *"recenti auspici"* di alte cariche dello Stato di consentire all'on. Berlusconi di *"poter svolgere, pur nel rispetto di ragionevoli tempi processuali, anche la propria attività politica"*.

4. Con due separate memorie depositate il 12.4.2013 i difensori del richiedente, avvocati Longo e Ghedini, hanno prodotto atti afferenti ai due processi in cui sono state formulate le due omologhe richieste di rimessione.

Quanto al processo Ruby, è stato prodotto il video (su CD-R) della c.d. conferenza stampa rilasciata il 4.4.2013 davanti al palazzo di giustizia di Milano dalla giovane Ruby (Karima El Mahroug) con la trascrizione in chiaro delle sue dichiarazioni. Dichiarazioni, riprese con risalto dalla stampa nazionale ed estera, con cui la donna si mostra sorpresa per non essere stata "sentita" nel processo a carico del Berlusconi ed afferma di aver effettivamente prospettato una sua parentela con il deposto presidente egiziano Mubarak e di non aver inteso accusare falsamente (secondo le aspettative degli organi di p.g.) il presidente Berlusconi.

Quanto al processo Diritti, i difensori hanno prodotto uno stralcio del verbale fonoregistrato dell'udienza del 4.4.2013 del giudizio Mediatrade, in cui Berlusconi è stato da tempo prosciolto, che pone in luce come il p.m. dott. De Pasquale continui a porre incongrue domande involgenti la posizione di Berlusconi e che dimostrano "un vero e proprio atteggiamento persecutorio" nei suoi confronti (cfr. *antea*, § 3.4).

5. In vista della prefissata udienza camerale del 18.4.2013 per la trattazione e decisione ex art. 48 c.p.p. della richiesta di rimessione del processo il sen. Berlusconi e i suoi due difensori, nel chiedere di poter partecipare all'udienza e il Berlusconi anche di essere sentito personalmente ai sensi dell'art. 127 co. 4 c.p.p., hanno rappresentato il loro comune legittimo impedimento (Berlusconi e Ghedini senatori, Longo deputato) per la predetta udienza, il 18.4.2013 (ore 10:00) essendo stato convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 83 Cost.

Nell'udienza del 18.4.2013 il collegio, preso atto delle citate istanze del richiedente e dei difensori e acquisito il parere dell'intervenuto Procuratore Generale (opposti alla eventuale audizione del sen. Berlusconi e dichiaratosi favorevole al differimento dell'udienza), ha pronunciato ordinanza (in entrambi i procedimenti incidentali relativi alle due richieste rimessorie) del seguente tenore:

«Ritenuto, quanto alla richiesta del sen. Berlusconi di essere sentito personalmente, che il richiamo dell'art. 48 co. 1 c.p.p. alla procedura di cui all'art. 127 stesso codice deve essere interpretato considerando la specificità del procedimento che si svolge davanti alla Corte di Cassazione, con la conseguente applicazione della regola, di ordine generale, stabilita dall'art. 614 co. 2 c.p.p. a norma della quale "le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori" (v. da ultimo, Cass. Sez. 4, 18.10.2011 n. 43665, Bassi, rv. 251512), salvi i casi in cui il legislatore preveda espressamente la facoltà dell'interessato di essere sentito personalmente (come nel procedimento di estradizione ai sensi dell'art. 706 co. 2 c.p.p.);

ritenuta l'opportunità di differire l'udienza, considerata l'eccezionale indifferibile funzione istituzionale che i difensori stessi sono chiamati ad assolvere;

rigetta l'istanza del sen. Berlusconi e rinvia il procedimento all'udienza in camera di consiglio del 6 maggio 2013 ore 10:00».

6. Con memoria depositata il 2.5.2013 "ai sensi dell'art. 127 co. 2 c.p.p.", formalmente tardiva ma apprezzabile quale nota di udienza, i difensori del richiedente hanno espresso osservazioni critiche, invocando la "revoca" del provvedimento, sulla

Rece

ordinanza del 18.4.2013 di questa Corte con particolare riferimento alla non ammessa audizione personale del sen. Berlusconi.

6.1. Ad avviso dei difensori il precedente giurisprudenziale richiamato dal collegio (Cass. Sez. 4, 18/10/2011 n. 43665) non si attaglierebbe al caso di specie, afferendo alla particolare ipotesi di una rimessione del processo richiesta dalla parte civile che la S.C. ha dichiarato inammissibile (in conformità, del resto, al *dictum* della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 168/2006, ha sancito la legittimità costituzionale del riconoscimento del diritto di chiedere la *translatio iudicii* ai soli p.m. e imputato). Né risolutivo della ipotizzata inapplicabilità della previsione di cui all'art. 127 co. 4 c.p.p. (audizione personale dell'imputato che ne faccia esplicita richiesta) appare il richiamo a precedente decisione della S.C. del 1994 (Cass. Sez. 1, 29.11.1994 n. 5723, Cerciello), limitatasi ad affermare che dell'udienza camerale ex art. 48 c.p.p. deve darsi avviso a tutte le parti del processo nel cui ambito è formulata la richiesta di rimessione, parti che, "per la peculiarità del giudizio di cassazione", vanno individuate nei soli difensori della parte privata e nel Procuratore Generale presso la S.C., nulla chiarendo in ordine alla possibilità del richiedente imputato di essere sentito di persona.

Questa stessa decisione, del resto, non manca di chiarire come il giudizio sulla rimessione debba svolgersi "nella pienezza del contraddittorio tra tutti gli interessati". Cioè in nome di un principio cardine del sistema processuale che, quanto al giudizio incidentale di rimessione, trova puntuale e pertinente applicazione in altra decisione della S.C. (Cass. Sez. 6, 3.10.2005 n. 40492, Lupis), secondo cui l'espreso rinvio dell'art. 48 c.p.p. alle forme procedurali previste dall'art. 127 c.p.p. implica l'applicabilità del disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 127 c.p.p. e, dunque, la notificazione dell'avviso di udienza ai difensori e alle stesse parti "interessate" e la facoltà di queste ultime di essere sentite ove compaiano. Tale assunto, come precisa la decisione, non confligge con il combinato disposto degli artt. 613 co. 1 c.p.p. (davanti alla Corte di Cassazione le parti sono rappresentate dal difensore) e 614 co. 2 c.p.p. (nel dibattimento davanti alla Cassazione le parti private possono comparire per mezzo dei difensori). La collocazione topografica di queste ultime norme nell'ambito del titolo III (ricorso per cassazione) del libro IX del codice di rito (impugnazioni) rende palese la loro pertinenza alla ordinaria procedura dibattimentale o di udienza partecipata introdotta da un mezzo di impugnazione quale il ricorso per cassazione. Laddove, al di là della diversa sistemazione nella struttura del codice, l'istituto della rimessione non è introdotto da alcuna impugnazione, la Cassazione essendo destinataria unica e diretta della richiesta, quale organo unico ed esclusivo che decide uno speciale ed eccezionale giudizio di merito con poteri istruttori di ufficio (assunzione di "opportune informazioni").

La nuova formulazione dell'art. 111 co. 2 Cost. (che garantisce il contraddittorio tra le parti nel processo) impone una interpretazione costituzionalmente orientata al fine di assicurare sempre il rispetto della più ampia tutela degli interessi contrapposti coinvolti nel processo penale attraverso la procedura camerale regolata dall'art. 127 c.p.p. Nel caso di specie incongruamente, eludendosi il disposto dell'art. 127 co. 1 c.p.p., l'avviso della prefissata udienza del 18.4.2013 è stato notificato ai soli difensori e non anche alla parte richiedente Silvio Berlusconi.

6.2. Con la nota di udienza si chiede, quindi, al collegio di "revocare" l'ordinanza emessa il 18.4.2013, riconoscendo alla parte richiedente la rimessione il diritto all'avviso

dell'udienza camerale e quello di presenziare alla stessa e di esservi "sentito in punto di fatto per esporre elementi utili ai fini della decisione".

In subordine si sollecita il collegio a rimettere il caso alle Sezioni Unite della S.C. ai sensi dell'art. 618 c.p.p. in ragione del delineato e "non risolto" contrasto esistente sulla tematica tra le menzionate decisioni di questa stessa Corte del 2005 (caso Lupis) e del 2011 (caso Bassi).

In ulteriore subordine si invita il collegio a sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 48 co. 1 e 127, co. 1 e 3, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 co. 2 e 111 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione EDU (diritto ad un processo equo) "nella parte in cui tali norme non prevedono che l'imputato richiedente la rimessione abbia diritto alla notifica personale dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la discussione sulla richiesta di rimessione e possa presenziare personalmente ed essere sentito, se comparso, in tale udienza". Al riguardo si segnala come, con particolare riguardo alle udienze in camera di consiglio, la Corte EDU con decisione della Grand Chambre 18.10.2006, caso Hermi contro Italia, pur non individuando violazione dell'art. 6 CEDU in un giudizio camerale di appello svoltosi in assenza dell'imputato detenuto che non aveva chiesto di partecipare all'udienza, abbia "implicitamente" riconosciuto che -ove vi sia l'espressa richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza camerale- il giudice deve assicurarne la presenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La richiesta di rimessione del processo c.d. Ruby avanzata da Silvio Berlusconi non può trovare accoglimento, perché i delineati rilievi di natura procedurale sono privi di pregio e le connesse prospettazioni di merito sono infondate.

1. Muovendo ovviamente l'analisi dalle preliminari questioni *in procedendo* prospettate dai difensori del richiedente con la memoria o nota di udienza depositata il 2.5.2013, con la quale si formulano rilievi critici sull'ordinanza istruttoria emessa da questo collegio il 18.4.2013, va subito chiarito che nessun serio contrasto appare ravvisabile nella giurisprudenza della S.C. in ordine alla struttura e alle forme regolanti le udienze camerali c.d. partecipate della stessa Corte svolgentisi secondo la disciplina, di generale applicazione in tutti i giudizi camerali della Corte, dettata dall'art. 611 c.p.p. «in deroga a quanto previsto dall'art. 127 c.p.p.» e, per ciò stesso, anche con riguardo alla udienza di discussione della richiesta di rimessione processuale prevista dall'art. 48 c.p.p. In vero la decisione della Sez. 6 n. 40492/2005, Lupis, si mostra -come puntualizza la successiva e più recente decisione della Sez. 4 n. 43665/2011, Bassi e altri (cui ha fatto riferimento l'ordinanza del 18.4.2013 di questo collegio)- isolata, né in seguito ripresa o confermata da altre decisioni, nella prassi anche successiva alla sentenza Lupis essendosi "sempre osservato il principio di diritto affermato dalla decisione n. 5723/1994". Vale a dire la decisione della Sez. 1 del 29.11.1994 nel caso Cerciello. Decisione cui, come è sfuggito alla difesa di Berlusconi, si coniuga in tema di rimessione, affermando il medesimo principio di diritto, la decisione della Sez. 1 n. 1794 del 19.3.1996, Romanelli, rv. 204642. Ne discende che non v'è spazio né ragione per ravvisare, allo stato, un contrasto decisivo in

seno a questa S.C. meritevole di essere sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p.

1.1. Nel criticare l'ordinanza del 18.4.2013 i difensori del richiedente imputano alla Corte, per altro dopo il differimento dell'udienza per mere ragioni di opportunità istituzionale, laddove all'atto della richiesta di audizione avevano dato per pacifica (nonostante il diverso avviso della giurisprudenza prevalente) la possibilità di "sentire" in camera di consiglio il sen. Berlusconi, di non aver correttamente inteso la decisione Bassi/2011 richiamata nella predetta ordinanza, perché in quel particolare caso di specie la richiesta rimessoria era stata avanzata non da un imputato, ma dalla parte civile, così trascurando l'arresto di questa stessa sezione 3.10.2005, Lupis, che ha sancito il principio della integrale applicabilità alla procedura incidentale di rimessione dell'art. 127 c.p.p., ivi compresi, quindi, i commi 1, 3 e 4 della disposizione.

L'assunto dei difensori è infondato.

Il richiamo dell'ordinanza 18.4.2013 alla decisione della Sez. 4 n. 43665/2011, Bassi, è affatto pertinente al tema in discussione, poiché -nonostante in quel caso l'istanza di audizione fosse stata avanzata dalla parte civile (che pure è parte "interessata" nel giudizio di rimessione, anche se non ha il diritto di proporre la richiesta)- la Corte ha statuito che la procedura prevista dall'art. 127 c.p.p., richiamata dall'art. 48 co. 1 c.p.p., va pur sempre ragguagliata alla specificità del procedimento che si svolge davanti alla Corte di Cassazione, dovendo perciò trovare applicazione la generale regola stabilita dall'art. 614 co. 2 c.p.p., in base alla quale in sede di legittimità «le parti private possono comparire a mezzo dei loro difensori». Regola già enunciata dalla decisione (cui si riporta la sentenza Bassi) Cass. Sez. 1, 29.11.1994 n. 5723, Cerciello, che ha chiarito come l'avviso della data dell'udienza camerale preordinata all'intervento delle parti sia dovuto a tutte le parti del processo del quale è stata richiesta la rimessione; parti che, per l'indiscussa peculiarità del giudizio di cassazione, si identificano nei soli difensori delle parti private e nel Procuratore Generale presso la S.C., in tal modo assicurandosi la garanzia della "pienezza del contraddittorio tra tutti gli interessati" alla invocata rimessione. Sicché appare incongruo e illogico il rilievo dei difensori del Berlusconi (nota 2.5.2013) secondo cui l'ordinanza Cerciello non risolverebbe la questione della eventuale audizione personale del richiedente (e, va aggiunto, delle altre parti private cointeressate o controinteressate), dal momento che il principio fissato dalla decisione Cerciello rende evidente l'esclusione della possibilità che gli interessati siano "sentiti", posto che in tal caso -proprio in funzione della tutela del pieno contraddittorio camerale di cui si fa specifico carico la decisione- la necessaria notifica dell'avviso di udienza sarebbe stata estesa anche alle parti private e non limitata ai soli loro difensori a norma dell'art. 614 co. 2 c.p.p. Con ciò chiaramente enunciandosi la connessa univoca statuizione che le parti private (fatto salvo l'unico peculiare caso dell'estradando, che -sulla base di specifica previsione normativa- è autonomo destinatario, in uno al suo difensore, dell'avviso di fissazione dell'udienza ed è ammesso, se comparso, ad essere "sentito" dalla Corte: art. 704, commi 1 e 2 c.p.p.) resta sempre operante il principio della partecipazione al giudizio camerale di cassazione per mezzo dei rispettivi difensori.

Principio ulteriormente consolidatosi con un'altra decisione di questa S.C. (Cass. Sez. 1, 19.3.1996 n. 1794, Romanelli, rv. 204642) che, sempre in tema di rimessione, ha ribadito che la disciplina dettata dall'art. 127 c.p.p., quando richiamata anche per i giudizi di cassazione, "deve essere coordinata e adeguata alle peculiari connotazioni e alla

specifica regolamentazione del giudizio di cassazione". Con la coerente conseguenza che, a norma dell'art. 613 co. 4 c.p.p., nel procedimento camerale di rimessione, al pari che per gli altri procedimenti camerali davanti alla S.C. (siano essi introdotti o meno da un atto impugnatorio) gli avvisi dell'udienza vanno notificati anche all'imputato (e lo stesso è a dirsi per le altre parti private interessate) soltanto quando non sia assistito da un difensore di fiducia (v. in tema, di recente: Cass. Sez. 5, 23.1.2012 n. 11621, P.G. in proc. Grimaldi, rv. 252471).

1.2. Ne discende che deve considerarsi improprio il richiamo della difesa del sen. Berlusconi alla decisione Lupis del 2005, che ha ritenuto applicabile ai giudizi di rimessione l'art. 127 c.p.p. nel sua integralità. Decisione che non appare condivisibile, oltre che per i principi già espressi dalla giurisprudenza sopra ricordata, per la semplice ragione che il precetto dell'art. 48 co. 1 c.p.p., che prevede che sulla richiesta di rimessione la Corte di Cassazione "*decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127 c.p.p. dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni*", dimostra proprio il contrario, segnalando quest'ultimo inciso il limite dei poteri istruttori della Corte nel procedimento di rimessione, senza che ciò comporti deroghe ulteriori alla disciplina della serie procedimentale instaurata davanti al giudice di legittimità. A riprova, assai significativa, di questo assunto è sufficiente rimarcare che si esprime nello stesso senso e con la medesima terminologia anche il combinato disposto degli artt. 40 co. 2 e 41 co. 3 c.p.p. in tema di ricusazione di un magistrato della Corte di Cassazione, il relativo giudizio scaturendo da una iniziativa (dichiarazione di ricusazione) che in tal caso non riveste certo alcun carattere impugnatorio.

Le stesse Sezioni Unite di questa S.C., del resto, hanno incidentalmente affrontato il tema della disciplina applicabile ai giudizi camerali c.d. partecipati esperibili davanti alla Cassazione, allorché hanno stabilito che il procedimento camerale della Corte di Appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione di una misura coercitiva applicata ad un estradando deve svolgersi nelle forme "partecipate" previste dall'art. 127 c.p.p. e non con la procedura *de plano* prevista dall'art. 299 c.p.p. (Cass. S.U., 28.5.2003 n. 26156, Di Filippo). Le Sezioni Unite, premesso che il vigente codice di rito ha predisposto un modello generale di procedimento in camera di consiglio con una norma, l'art. 127 c.p.p., la cui disciplina di base, volta ad esaltare i profili di garanzia del contraddittorio orale mediante l'eventuale intervento delle parti, appare in linea di principio applicabile in ogni ipotesi in cui non sia diversamente previsto. Nondimeno, osservano le Sezioni Unite (richiamandosi a Cass. S.U., 6.11.1992 n. 17, Bernini, rv. 191786) che, nel quadro di una tecnica normativa frammentaria ed eterogenea, accanto al modello camerale tipico prendono corpo nel codice «schemi procedimentali atipici» (a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio in essi assicurato). Orbene, nel muovere dal dato per cui il rinvio al procedimento camerale sembrerebbe "rafforzato" da un esplicito richiamo alle "*forme dell'art. 127 c.p.*" (la sentenza Di Filippo menziona, tra gli altri, i casi previsti dagli artt. 32 co. 1, 41 co. 3, 48 co. 1, 130 co. 2, 310 co. 2, 311 co. 5, 409 co. 2, 428 co. 2, 625 bis co. 4 c.p.p., ecc.), le Sezioni Unite delineano una catalogazione dei numerosi procedimenti camerali atipici, tra i quali individuano casistiche di gruppi di norme che "*semplificano il contraddittorio camerale secondo forme più deboli, anche se non necessariamente cartolari, rispetto a quelle previste dall'art. 127 c.p.p.*". Norme tra cui si iscrive "*precipualemente*" il disposto dell'art. 611 co. 1 c.p.p., quale regola

o modello generale disciplinante il procedimento camerale in Corte di cassazione, recante *"esplicita deviazione dall'archetipo del rito camerale"* regolato dall'art. 127 c.p.p.

1.3. L'argomento, su cui fa leva la sentenza Lupis richiamata dalla difesa Berlusconi, incentrato sulla inapplicabilità del disposto degli artt. 613 co. 1 e 614 co. 2 c.p.p. nel giudizio di rimessione, in ragione della collocazione topografica delle norme codicistiche (gli artt. 613 e 614 c.p.p. sono inseriti nel titolo III, intestato al ricorso per cassazione, del libro IX del codice relativo alle impugnazioni) e in ragione delle diverse funzioni dell'ordinario giudizio camerale di cassazione e del giudizio di rimessione (instaurato non con un atto impugnatorio, ma sulla base di una richiesta dell'imputato), nel quale ultimo la Corte di Cassazione diviene giudice *"anche del fatto"* (Cass. Sez. 1, 16.3.1994 n. 1290, Ricciardi, rv. 197416), non coglie nel segno. Sia perché la circostanza che la cognizione della Corte in sede di rimessione non derivi da un ricorso non può certo determinare deroga alcuna alle regole generali, se non nei già indicati limiti stabiliti dall'ultima parte del 1° comma dell'art. 48 c.p.p. Sia perché le regole concernenti il giudizio di cassazione di cui agli artt. 610 ss. c.p.p. non risultano in alcun modo derogate, ove si consideri -per un verso- che lo stesso art. 48 co. 2 c.p.p. richiama l'art. 610 c.p.p. e che -per altro verso- l'art. 611 co. 1 c.p.p. fa esplicito riferimento, per i procedimenti in camera di consiglio, ai *"casi particolarmente previsti dalla legge"*, tra cui è certamente annoverabile la procedura incidentale di rimessione.

E' appena il caso di aggiungere, per altro, quanto al connotato non impugnatorio dell'atto introduttivo del procedimento di rimessione e alla natura di giudizio *"anche"* di fatto assegnato al vaglio della Cassazione, che il codice di rito annovera ulteriori analoghi casi di giudizio camerale nei quali la giurisprudenza di legittimità non ha mai posto in discussione l'applicabilità del rito camerale partecipato nella descritta forma semplificata (senza l'audizione neanche eventuale delle parti private) disciplinata dagli artt. 613 e 614 c.p.p. Si è già detto dei procedimenti di ricasazione *"diretta"* di magistrati della S.C. rivenienti da dichiarazioni non impugnatorie delle parti private, dovendosi segnalare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato come nel corrispondente giudizio di cassazione (diretto o anche impugnatorio) possa rendersi esperibile pure la procedura camerale non partecipata da decidersi *de plano* (Cass. Sez. 1, 29.9.1999 n. 5251, Marfia, rv. 214390; Cass. Sez. 6, 24.11.1999 n. 3853, Papalia, rv. 216836), senza che ciò produca alcun contrasto con l'art. 111 co. 2 Cost. e l'art. 6 co. 1 CEDU. Norme che non impongono affatto la generalizzata applicazione ad ogni tipo di procedimento e di decisione del diverso principio di oralità e dello stesso principio del contraddittorio, assicurato dalla possibilità per le parti, pur non legittimate a presenziare, di proporre deduzioni in forma scritta (cfr.: Cass. Sez. 5, 7.7.2006 n. 30383, Stara, rv. 235147; Cass. Sez. 1, 28.1.2010 n. 6621, Bontempo, rv. 246575). Così ancora, in tema di conflitti di giurisdizione e di competenza *"denunciati"* (art. 30 co. 2 c.p.p.) da una parte privata, il relativo giudizio incidentale ex art. 32 co. 1 c.p.p. (*"I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'art. 127 c.p.p. La Corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari"*) della Corte di cassazione (giudizio di fatto e di certo non impugnatorio: Cass. Sez. 1, 1.10.2009 n. 43236, confl. comp. in proc. Mendico, rv. 245122) si svolge senza la partecipazione e l'eventuale audizione della parte denunciante il conflitto, che pure può ritenersi portatrice di un personale interesse alla decisione assimilabile a quello della parte che ricusi un giudice della S.C. o dell'imputato che chiedi la rimessione del processo.

E' agevole concludere che il solo caso in cui la parte privata ha facoltà di essere "sentita" di persona in un giudizio camerale di cassazione è quello, ricordato dall'ordinanza 18.4.2013 di questo collegio, dell'estraddando ("*se compaia*"), in quanto prefigurato espressamente dal legislatore con gli artt. 704 co. 2 e 706 co. 2 c.p.p. Né è casuale che, proprio per l'assenza di analoga espressa disciplina, tale regola non si applichi alla pur omologa procedura camerale di consegna comunitaria prevista dalla L. 22.4.2005 n. 69 in tema di mandato di arresto europeo. Procedura per la quale questa S.C. ha stabilito che gli avvisi dell'udienza camerale di cassazione ex art. 127 c.p.p. non vanno notificati al ricorrente attinto da richiesta di consegna, esecutiva o processuale, di uno Stato della U.E. (v. Cass. Sez. Fer., 13.9.2007 n. 35000, Hrita, rv. 237341, decisione con cui, tra l'altro, si è posto in risalto che: "*La disciplina dettata dall'art. 127 c.p.p. applicabile ai procedimenti camerali davanti a questa Corte, non può che essere coordinata e resa compatibile con le particolari connotazioni tecniche e la differenziata regolamentazione del giudizio di cassazione, come si desume dagli artt. 611 e 613 co. 4 c.p.p.*").

1.4. Né l'evenienza per cui nel giudizio di rimessione, così come in altri giudizi camerali ad esso assimilabili (conflitti di competenza, ricusazioni: gli artt. 32 co. 1 e 41 co. 3 c.p.p. recano formule descrittive del procedimento di cassazione pressoché identiche), la Corte di Cassazione sia giudice anche del fatto o giudice di merito, essendo chiamata a valutare situazioni di fatto, a tal fine disponendo di specifici poteri istruttori, può essere fonte di equivoco, inducendo a snaturare la peculiarità degli apprezzamenti e delle valutazioni della S.C.

Anche in questi casi, in vero, la Cassazione non viene meno alla sua specifica natura di giudice della legalità delle situazioni processuali e della legittimità ordinamentale. I poteri istruttori riconosciuti alla Corte non possono essere confusi con i poteri istruttori propri del giudice della cognizione di merito sulla regiodicanda, esprimendosi pur sempre con modalità documentali e su elementi documentali, di origine processuale o no. Sicché, quando la Cassazione è giudice del fatto in materia di rimessione del processo (ma lo stesso può dirsi per tutti gli altri casi analoghi di giudizio sul fatto), essa valuta il "fatto" sotto il profilo della sussistenza dei presupposti storici che, alla luce della tipizzazione normativa dell'istituto (art. 48 c.p.p.), possono legittimare la *translatio iudicii* e la deroga alla competenza del giudice naturale predeterminato dalla legge processuale. L'area di conoscenza della Corte è ampliata non già attraverso l'espletamento degli incumbenti tipici dell'istruttoria processuale di merito, vale a dire mediante l'assunzione di prove (artt. 496 ss., 603 c.p.p.: la Corte non procede ad esami di testimoni o imputati, non dispone confronti, non ordina sequestri, ispezioni, indagini peritali e via dicendo), ma semplicemente attraverso l'acquisizione di dati conoscitivi di fatti ed evenienze preesistenti al suo giudizio. Dati informativi aventi esclusiva o prevalente natura cartolare, come si desume dalla formula impiegata dall'art. 32 co. 1 c.p.p. ("*...assume le informazioni e acquisisce atti e documenti che ritiene necessari*").

In altri termini in tali casi la Corte di cassazione procede con le stesse modalità con cui valuta eventuali vizi di legittimità *in procedendo* ex art. 606, co. 1-lett. c), c.p.p., rispetto ai quali è appunto giudice "anche" del fatto, sì che -per risolvere la questione del dedotto *error in procedendo*- le è consentito accedere all'esame diretto (non mediato dai ricorsi) degli atti processuali, esame che le è precluso davanti a vizi di legittimità *in iudicando* (Cass. S.U., 31.10.2001 n. 42792, Policastro, rv. 220092). Un regime, quello ora ricordato, che non pare derogato dalla disposizione dell'art. 6, co. 1-lett. e), c.p.p. (quale

novellato dall'art. 8 co. 1 L. 46/2006), perché l'accesso agli atti del procedimento resta comunque condizionato all'adempimento di un onere di allegazione (cfr.: Cass. Sez. 6, 24.3.2066 n. 14054, Strazzanti, rv. 233454; Cass. Sez. 6, 16.1.2008 n. 20059, P.M. in proc. Magri, rv. 240056). In tutti i casi più sopra indicati la Cassazione non è giudice "del" fatto, cioè titolare dell'accertamento di un particolare evento storico e delle sue modalità circostanziali, ma rimane -secondo la funzione sua propria di massimo garante della legalità processuale- giudice "su" quel particolare fatto storico, già accertato (si tratta pur sempre, in breve, di una *cognitio facti ex actis*) di cui verifica unicamente l'interna dinamica infraprocedimentale e l'osservanza dei referenti normativi di pertinenza.

1.5. Se le considerazioni fin qui svolte rendono evidente, anche tenendo conto del "diritto vivente" in tema di avvisi alla parte privata richiedente la rimessione (e alle altre parti interessate allo stesso processo), l'insussistenza dei presupposti normativi che rendano necessaria od opportuna rimettere la questione dedotta dalla difesa del sen. Berlusconi all'esame delle Sezioni Unite, il quadro valutativo pur già ampiamente illustrato non può non essere completato con l'esame del connesso rilievo dei caratteri funzionali riconoscibili all'eventuale audizione personale della parte privata nel giudizio camerale di cassazione in generale e nel giudizio rimessorio in particolare. Al riguardo soccorrono i principi fissati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di giudizi camerale (di merito o di cassazione) a c.d. contraddittorio necessario. I difensori del richiedente hanno richiamato in discussione la decisione n. 45 del 1991 della Corte Costituzionale, ma le hanno assegnato valenze che la più attenta lettura del *dictum* del giudice delle leggi smentisce in modo palese.

La sentenza costituzionale n. 45/1991 deve essere innanzitutto valutata nel quadro della complessiva giurisprudenza della Corte, nella quale si segnalano già due precedenti sentenze di cui la decisione del 1991 costituisce logico sviluppo. Con la sentenza n. 5 del 1970 la Corte Costituzionale (cui era rimessa la questione di incostituzionalità dell'art. 630 c.p.p. 1930 in tema di incidenti di esecuzione) ha precisato che la comparizione personale della parte (condannato), facoltativa, nel procedimento incidentale di esecuzione assume finalità di "*mezzo di difesa*", congiunto agli altri mezzi di difesa orali e scritti assegnati al condannato. Concetto ribadito con la successiva sentenza n. 98 del 1982, con cui la Corte Costituzionale (dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 630 c.p.p. 1930 nella parte in cui non prevedeva il rinvio dell'udienza camerale per legittimo impedimento dell'imputato o condannato che avesse chiesto di essere udito personalmente) ha sottolineato la "*funzione eminentemente difensiva dell'audizione personale dell'interessato*" (a cura, in quel caso, del giudice dell'esecuzione). Funzione vieppiù rimarcata dalla sentenza n. 45 del 1991.

Dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 309 co. 8 e 127 co. 3 c.p.p., nella parte in cui prevedono che l'indagato -se detenuto in luogo diverso dalla circoscrizione del giudice del riesame- deve essere sentito, ove ne faccia richiesta, dal magistrato di sorveglianza del luogo, anziché dallo stesso Tribunale del riesame, la Corte con la sentenza interpretativa 45/1991 ha puntualizzato che la presenza personale dell'imputato o indagato nei giudizi camerale a contraddittorio necessario è indispensabile quando il fine, per cui la personale comparizione è prevista, sia "*volto all'acquisizione di elementi probatori*" ovvero funzionale al "*diritto di autodifesa*" dell'imputato o condannato, che possa avere interesse a contrastare le acquisite risultanze probatorie e ad indicare altre circostanze a lui

favorevoli. Finalità che, logicamente, sono assicurate da un contraddittorio svolgentesi davanti al giudice della decisione (in sentenza la Corte ha rilevato che l'art. 309 c.p.p. non vieta la comparizione personale dell'interessato, se questi ne faccia richiesta o se il Tribunale del riesame lo ritenga opportuno: auspicabile risultato consentito dalle norme del settore ed al quale "il giudice ben può pervenire in via interpretativa"). Alla audizione personale dell'interessato nel giudizio camerale -quindi- va attribuita una preminente funzione autodifensiva.

E' facile osservare, allora, che tale funzione o finalità è strutturalmente estranea ad una richiesta *ad audiendum* avanzata dalla parte interessata e in particolare a quella formulata dal sen. Berlusconi in sovrapposizione all'invocata rimessione del processo che lo vede imputato a Milano. La richiesta di rimessione, atto personalissimo dell'imputato, contiene già in se tutti gli elementi che ad avviso dell'imputato danno corpo alle cause legittimanti il trasferimento del processo ad altro giudice a norma degli artt. 45 e 11 c.p.p. L'audizione non potrebbe apportare alcun ulteriore elemento integrativo di conoscenza a sostegno della tesi del richiedente, al di là di quanto, nel caso di specie, diffusamente esposto nella corposa richiesta del sen. Berlusconi e nelle successive memorie e note depositate dai suoi difensori. Audizione che si rivelerebbe affatto inutile ai fini della decisione di questa Corte, che -ove ritenesse di attingere altri dati informativi- giammai potrebbe appagarsi delle semplici perorazioni e reiterazioni della richiesta esposte dall'interessato di persona, dovendo in tal caso ricorrere agli strumenti conoscitivi offertile dall'art. 48 co. 1 u.p. c.p.p. D'altra parte nel caso del sen. Berlusconi non è neppure ipotizzabile che egli possa prospettare personalmente altri motivi di natura processuale a sostegno della tesi rimessoria, sol che si abbia riguardo alla imponente mole di documenti allegata alla richiesta, formata da quasi 2.000 pagine di atti in massima parte di natura processuale.

1.6. Se ne inferisce, per tanto, che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 co. 1 c.p.p., nella ricomposizione ermeneutica della norma operata da questa Corte, si mostra manifestamente infondata. Vuoi perché con essa si propone esclusivamente un semplice dubbio interpretativo sulla latitudine funzionale della norma, vuoi perché -per quanto chiarito- non è configurabile alcuna compromissione dei parametri costituzionali di riferimento indicati dai difensori (in rapporto al diritto di difesa del richiedente: artt. 3, 24 co. 2, 111 co. 2 Cost. e 6 CEDU), ogni istanza davvero impropriamente "autodifendeva" del Berlusconi essendo ampiamente deducibile attraverso l'intervento e la presenza nel giudizio incidentale dei suoi difensori di fiducia. Mette conto in proposito menzionare la decisione, risalente ma attuale, con cui questa Corte (Cass. Sez. 1, 5.10.1998 n. 4775, De Filippis, rv. 212287) ha dichiarato manifestamente infondata anche in relazione all'art. 24 Cost. la questione di legittimità costituzionale della disciplina del giudizio camerale di cassazione non partecipato (art. 611 c.p.p.) "sia perché l'oralità del processo non è imposta in via assoluta ed attiene, per altro, alla formazione della prova e non alle modalità di esercizio del diritto di difesa, sia perché il procedimento camerale di cassazione non attribuisce alcun privilegio all'accusa, essendo esclusa in esso non soltanto la presenza del difensore ma anche del p.m.; sia perché il diritto di difesa è adeguatamente assicurato dalla facoltà del difensore di presentare memorie di replica e non necessariamente deve esplicarsi con la presenza della parte all'udienza camerale" (argomentazione, quest'ultima, che a maggior ragione varrebbe per il giudizio camerale partecipato a regime semplificato, in cui è prevista la presenza della parte attraverso il difensore).

Per completezza di analisi occorre segnalare, quanto al parametro di costituzionalità sovranazionale ex artt. 6 CEDU e 117 Cost., che nessuna diretta o indiretta violazione dei canoni informatori del giusto processo delineati dall'art. 6 CEDU nella stabile interpretazione elaborata dalla Corte Europea di Strasburgo è ravvisabile in relazione alla procedura camerale non partecipata prevista per il giudizio di rimessione e, in genere, per i giudizi camerale di cassazione a contraddittorio necessario (art. 127 c.p.p. "semplificato", secondo la descrizione sistematica di Cass. S.U. 2001, Policastro). La sentenza della Grande Camera della CEDU 18.10.2006, nel caso *Hermi contro Italia*, evocata dalla difesa del sen. Berlusconi, conduce ad esiti valutativi difforni da quelli immaginati dai difensori. Con riguardo al peculiare tema del diritto dell'imputato di partecipare all'udienza del giudizio di cognizione sulla regiudicanda penale la Corte Europea, infatti, pur ribadendo la fondamentale importanza della presenza in udienza dell'imputato nel quadro di un processo penale davvero equo e giusto, ha escluso la violazione dell'art. 6 CEDU derivante dall'assenza dell'imputato in un giudizio abbreviato camerale di appello. Ciò in base al rilievo della necessità di correlare i principi dell'art. 6 CEDU con le particolarità del singolo procedimento e con le modalità con cui gli "interessi difensivi" della parte sono stati rappresentati e tutelati in sede giurisdizionale. Va posto in luce, per altro, che la giurisprudenza della Corte EDU, pur ribadendo costantemente il rischio di compromissione del diritto soggettivo di difesa dell'imputato indotto -per gli effetti di cui all'art. 6 CEDU- da eventuali elusioni del diritto al contraddittorio, ha sempre valorizzato il profilo della "lesività concreta" e non meramente potenziale del diritto del soggetto pregiudicato. Lesività in punto di diritto di difesa dell'imputato che, per quanto esposto, va esclusa nel caso dell'odierno giudizio camerale riguardante il sen. Berlusconi.

Giova segnalare che nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, come è stato autorevolmente rilevato, il diritto soggettivo al contraddittorio non si identifica o giustappone al metodo del contraddittorio, rinviando piuttosto alla categoria del concreto "diritto all'esercizio del contraddittorio", inscritto in una prospettiva teleologicamente orientata all'accertamento della verità, che assicuri a ciascuna parte la possibilità di proporre al giudice e alle altre parti gli elementi probatori e gli argomenti a sostegno della propria tesi, in uno alla possibilità di contrastare gli analoghi elementi prospettati dalle controparti. Con il che anche per tal verso si conferma come la partecipazione diretta in udienze diverse da quelle che investono il merito di una accusa penale, in tanto assume rilievo in quanto rivesta connotati di autodifesa. Connotati che sono estranei, o rispetto ad esso ultronei, al possibile intervento dell'interessato nell'udienza camerale del giudizio di rimessione.

2. Preliminare all'esame del merito della richiesta di rimessione di Silvio Berlusconi è la verifica di una condizione di ammissibilità formale della richiesta costituita dalla rituale notificazione della stessa alle altre parti processuali entro il termine di sette giorni dal suo deposito, secondo quel che prevede l'art. 46 co. 1 c.p.p.

Verifica che nel caso di specie conduce ad esiti positivi in conformità al dettato normativo e all'interpretazione elaborata dalla stabile giurisprudenza di legittimità, per cui un atto (richiesta di rimessione) suscettibile di comportare lo spostamento del processo in deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge "deve essere ben conosciuto dagli altri interessati perché abbiano possibilità di interloquire" (ex

multis: Cass. Sez. 1, 11.4.1994 n. 1618, Saukry Tarek, rv. 197681; Cass. Sez. 1, 4.4.1996 n. 2234, Nicoletti, rv. 204921; Cass. Sez. 5, 6.7.2012 n. 39039, Angelini, rv. 253720).

Per quel che attiene al processo c.d. Ruby la richiesta di rimessione è stata portata a diretta personale conoscenza di tutte le parti interessate (Procuratore della Repubblica; Karima El Mahroug; dott. Ostuni; dr.ssa Iafrate; dott. Morelli; Ministero dell'Interno) con redazione di appositi verbale di consegna individuale dell'atto, cui hanno altresì fatto seguito tempestive raccomandate postali "a mani" con prova di consegna.

Per quel che attiene al processo Diritti alle raccomandate a mani con prova di consegna ai cointeressati (i sette coimputati di Berlusconi; la parte civile Agenzia delle Entrate; la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) si sono giustapposte rituali notificazioni dell'atto per mezzo di ufficiale giudiziario.

3. Passando all'analisi del merito valutativo della richiesta, la stessa -come anticipato- è destituita di qualsiasi fondamento, essendo sorretta da argomenti e da rinvii a plurimi episodi e fatti processuali completamente estranei ai referenti normativi e alla relativa sedimentata interpretazione giurisprudenziale dell'istituto della rimessione del processo. La stessa impostazione enunciativa della richiesta è, del resto, affetta in via pregiudiziale da una erronea e fuorviante lettura delle dinamiche che, a mente dell'art. 45 c.p.p., possono condurre alla *translatio iudicii*.

4. Ragioni di sintesi espositiva impediscono di passare in rassegna *ex professo* l'evoluzione dell'istituto della rimessione, tra i più discussi dell'ordinamento processuale penale, e di ripercorrere le tappe della elaborazione della giurisprudenza di questa Corte susseguitasi nelle alterne vicende del peculiare profilo del legittimo sospetto di parzialità del giudice procedente. A partire dalla previsione dell'art. 55 c.p.p. 1930 (rimessione del "procedimento" ad altro giudice «per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto») fino alla disciplina dettata dall'art. 45 del nuovo codice di procedura del 1989 (art. 45), che ha espunto la casistica del legittimo sospetto dalla fattispecie della rimessione, considerandola assorbita in ineliminabili «gravi situazioni locali» idonee a turbare lo svolgimento del processo ed a «pregiudicare la liberà di determinazione delle persone che partecipano al processo» nonché fino all'attuale testo normativo dell'art. 45 c.p.p., come interpolato dalla c.d. legge Cirami (L. 7.11.2002 n. 248). Legge che, rimodulando l'intera regolamentazione dell'istituto (col prevedere, tra l'altro, la sospensione necessaria del processo in corso prima della decisione incidentale di questa S.C.: art. 47 co. 2 c.p.p.), ha reintrodotto la figura del legittimo sospetto (art. 45 c.p.p. vigente: gravi situazioni locali "turbanti" lo svolgimento del processo che pregiudicano la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero «determinanti motivi di legittimo sospetto»).

Né questa è la sede, alla luce della disciplina in vigore, per interrogarsi sulla perdurante attualità di un istituto processuale sul quale si addensano le ripetute critiche della dottrina penalistica in rapporto alla carente tipizzazione della fattispecie ed ai canoni ispiratori di un equo processo di ragionevole brevità (artt. 111 Cost., 6 CEDU) e in rapporto alla reale efficacia dirimente di situazioni di astratto condizionamento degli organi giudicanti nell'odierno assetto sociale e collettivo globalizzato, nutrito -ben diversamente che nel 1930 e negli anni successivi- dalla circolazione immediata e

capillare di ogni dato e notizia e da una inarrestabile universale diffusività di fatti e condotte collettive, suscettibili di autonoma influenza sui più disparati momenti e assetti della vita delle istituzioni e degli aggregati sociali.

5. Sono sufficienti, per tanto, alcuni rapidi riferimenti di sintesi.

5.1. La nozione di giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25 co. 1 Cost., dove il predicato della "naturalità" è soltanto frutto del lessico tradizionale riveniente da anteriori Carte costituzionali, è di agevole definizione, essendo riferibile al principio della "certezza del giudice" con riguardo alla ineludibile, perché fondante la legittimità di ogni ordinamento processuale, previa determinazione della competenza del giudice di cognizione su fattispecie astratte realizzabili in futuro e non *a posteriori* in relazione a regiudicande già insorte. In tali termini si è espressa fin da epoca risalente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/1962, puntualizzando come il principio costituzionale ex art. 25 co. 1 Cost. sia assistito da riserva assoluta di legge ("*il principio di precostituzione del giudice tutela nel cittadino il diritto ad una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori rispetto a un fatto già verificatosi*"). Nel ritenere esente da dubbi di costituzionalità l'istituto della rimessione del processo, la stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 50/1963) ha chiarito che la deroga alla competenza del precostituito giudice del *locus commissi delicti* trova giustificazione unicamente nel raffronto con i principi, di pari rilevanza costituzionale, dell'indipendenza e imparzialità dell'organo giudicante (artt. 101 e 104 Cost.) e della tutela del diritto di difesa (art. 24 co. 2 Cost.). Concetti che il giudice delle leggi ha ribadito e approfondito in molte successive pronunce (tra le più significative: sent. 109/1963: "*lo spostamento della competenza nei casi indicati risponde ad una suprema esigenza di giustizia, pure costituzionalmente garantita, per assicurare l'indipendenza e quindi l'imparzialità del giudice nell'interesse generale e in quello particolare del diritto di difesa dell'imputato*"; sent. 56/1967: "*l'art. 25 Cost. tutela una esigenza fondamentalmente unitaria, quella che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio*"; sent. 117/1972; sent. 460/1995; sent. 353/1996). Può allora qui ripetersi che è giudice imparziale proprio il giudice precostituito per legge, senza che sia necessario introdurre alcuna deroga per conciliare imparzialità e precostituzione, dovendo l'imparzialità essere perseguita (come è comprovato dalla riforma dell'art. 111 della Costituzione con la previsione in giudice "terzo e imparziale") proprio attraverso la precostituzione.

Ancora la Corte Costituzionale (sentenza 168/2006, successiva alla "novellazione" dell'art. 111 Cost.) ha posto in luce il carattere "eccezionale" dell'istituto rimessorio, quale presidio di garanzia della serenità e imparzialità del giudizio e in ultima analisi dello stesso valore del "giusto processo". E non a caso l'istituto è applicabile al solo processo penale, che è "*per sua natura idoneo a suscitare gravi emozioni e turbamenti specie nel luogo in cui esso si celebra*". In tale contesto la stessa Corte ha sottolineato che tali "turbamenti", sia che attengano all'ordine pubblico processuale che alla serenità del giudice, possono essere ricondotti unicamente ad "*elementi esterni*" al processo. Elementi che, come sottolinea la giurisprudenza di legittimità, più che incidere direttamente sui valori di imparzialità e terzietà del giudice investito della cognizione della regiudicanda, debbono radicare un "*sospetto di condizionamento riguardante non il singolo giudice, ma l'intero ufficio giudiziario*".

5.2. L'impianto normativo dell'istituto della rimessione (art. 45 c.p.p.), quale ripercorso dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice dopo le modifiche attuate dalla legge 248/2002, pur evocando -nella risalente persistenza della fattispecie rimessoria- precedenti definizioni, qualifica la medesima fattispecie come a condotta libera, non tipizzata ("gravi situazioni locali"), strutturata su un evento di pericolo concreto. Posto che il connotato di "gravità" attiene alla "situazione", questa deve risolversi in un fatto eccezionale, anomalo e di rilevante consistenza tale da minare, in relazione al "carattere locale" della stessa situazione ambientale, l'imparzialità dell'ufficio giudiziario per effetto di contesti extragiudiziari esterni alle realtà processuali in corso di svolgimento. La rimessione novellata nel 2002 prevede che tali situazioni locali si manifestino lungo una triplice, alternativa o concorrente, linea pregiudicante: pregiudizio per la libera determinazione delle persone partecipanti al processo; pregiudizio per la sicurezza o la pubblica incolumità; ragioni di legittimo sospetto di parzialità del giudice. Sotto quest'ultimo profilo, impregiudicata la problematica definizione concettuale della nozione, grave deve essere non il legittimo sospetto, ma la situazione locale che ne è causa prossima.

La grave situazione locale caratterizzante la rimessione per un motivo di legittimo sospetto è, quindi, necessariamente rappresentata da fenomeni esterni alla dialettica processuale con caratteri idonei a porre in concreto e non virtuale pericolo la libertà di giudizio dell'organo decidente, i cui contegni e provvedimenti in tanto possono rilevare ai fini della rimessione, in quanto dipendano direttamente dalla ridetta grave situazione locale e finiscano per assumere valore significativo di una mancanza di imparzialità dell'intero ufficio giudiziario. L'indiscusso carattere straordinario dell'istituto, derogatorio del basilare principio costituzionale dettato dall'art. 25 co. 1 Cost., implica in tutta logicità una interpretazione rigorosa e restrittiva delle disposizioni regolatrici e degli indicati presupposti della *translatio iudicii*. In guisa, in particolare, che da un lato per grave situazione locale deve intendersi una fenomenologia esterna al processo afferente all'ambiente territoriale in cui esso si celebra, dotata di tale spessore e "ineliminabilità" da non lasciare dubbi di sorta sul reale pericolo di non imparzialità dell'organo giudicante, e che -da un altro lato- le ragioni di sospetto legittimo (aggettivazione, rievocante lo storico concetto di legittima suspicione, pletorica giacché il sospetto avallante la rimessione deve essere *ipso iure* giustificato e, dunque, legittimo) siano configurabili soltanto in presenza di tale grave situazione locale e quali sue conseguenze in rapporto di diretta incidenza causale (cfr., *ex plurimis*: Cass. S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, rv. 223639; Cass. Sez. 1, 3.12.2003 n. 46321, Trolio, rv. 227050; Cass. Sez. 2, 25.3.2004 n. 17519, Mingari, rv. 229704; Cass. Sez. 2, 3.12.2004 n. 3055/05, Gibilisco, rv. 230697; Cass. Sez. 4, 20.3.2007 n. 25029, Condello, rv. 237004).

Un quadro referenziale -dunque- di cui diviene coerente esito il rilievo che, se la richiesta di rimessione deve fondarsi su evenienze gravi e tali da indurre il timore che a causa di una peculiare situazione ambientale l'imparzialità dei giudici possa essere incisa e menomata, esponendo a rischio il corretto esplicarsi della funzione giurisdizionale, la richiesta e l'eventuale rimessione non possono essere giustificate da "*mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell'imputato*". (cfr.: Cass. S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, rv. 223638; Cass. Sez. 5, 27.4.2011 n. 22275, Lavarra, rv. 250575; Cass. Sez. 5, 15.7.2011 n. 41694, Holzeisen, rv. 251110). Così come, in questo stesso orizzonte interpretativo, non possono costituire turbativa influente sul processo le

campagne di stampa, locali o nazionali, ovvero libere manifestazioni di piazza (Cass. Sez. 3, 7.10.2009 n. 45310, Picardi, rv. 245215).

5.3. Alla stregua di queste premesse ermeneutiche il complessivo ragionamento sviluppato nella richiesta di rimessione del sen. Berlusconi si mostra palesemente erroneo, sul piano metodologico e sistematico, sotto duplice concorrente profilo.

5.3.1. Per un verso episodi e contesti comportamentali esposti nella richiesta, pressoché tutti di diretta promanazione processuale (giurisdizionale) o endoprocessuale, sono raffigurati e commentati quali epifenomeni rappresentativi, per loro sommatoria, della grave situazione ambientale giustificante l'invocata rimessione dei giudizi penali pendenti innanzi all'autorità giudiziaria milanese. Non soltanto la richiesta considera in modo assolutamente improprio la casistica del legittimo sospetto come una autosufficiente e comunque prioritaria causa di rimessione introdotta dalla legge n. 248/2002, secondo un modello omologo a quello previsto dal codice del 1930, così trascurando il contesto complessivo in cui esso si iscrive. Per un altro verso -mediante un percorso argomentativo autoreferenziale e circolare, vero e proprio paralogismo basato su una errata premessa- indulge nel ritenere tautologicamente comprovata la gravità della situazione locale milanese in base all'insieme degli episodi e dei contegni processuali elencati nella richiesta. Laddove occorre, invece, dimostrare il contrario e cioè che questi ultimi siano il prodotto di una ipotizzata grave e ineliminabile situazione locale. Situazione di cui non è offerto alcun reale indice e di cui non è dato rinvenire traccia alcuna nella pur sovrabbondante documentazione, tutta endoprocessuale, allegata alla richiesta rimessoria.

La riscrittura dell'art. 45 c.p.p. operata dalla legge n. 248/2002, con la reintroduzione del legittimo sospetto di parzialità del giudice, non ha modulato una tipologia di rimessione indipendente dalle altre due ipotesi contemplate dalla fattispecie (pregiudicata libertà di determinazione dei partecipanti al processo; pregiudizi per la sicurezza o l'incolumità pubblica), ma ha mantenuto agganciato il sospetto ad una specifica situazione territoriale ("*locale*") connotata da gravità e che sia all'origine del sospetto medesimo o, più esattamente, delle ragioni che possano sorreggerlo. Di modo che la sottrazione del processo al *iudex suspectus* non nasce semplicisticamente da un dubbio di parzialità, perché questo non è una condizione produttiva di un contesto ambientale pregiudicante e della gravità dello stesso, ma ne è e deve esserne, in tesi, solo un effetto tangibile. E, se la situazione locale gravemente pregiudicante (per le tre serie di cause enumerate dall'art. 45 c.p.p.) il sereno svolgimento del processo costituisce il presupposto immancabile di un eventuale epilogo rimessorio, non è consentito capovolgere, in una impropria eterogenesi dei fini, la sequenza dinamica e logica tipizzata dal legislatore, trasfigurando le ragioni di sospetto del richiedente la rimessione, in sé considerate, come autoriproduttive cause esponenziali di se stesse, cioè della grave situazione ambientale. Con l'ulteriore conclusione che, diversamente da quanto sembra supporre la richiesta, siffatta grave situazione territoriale perturbatrice, che deve necessariamente assumere caratteri esterni al processo, non può identificarsi con un vago e congetturato contesto ambientale giudiziario involgente l'intero ufficio giudiziario interessato dalla eventuale *translatio iudicii*.

Il sospetto di parzialità e/o di mancanza di serenità decisoria del giudice diviene "legittimo", cioè giustificato, soltanto se derivante da una dimostrata situazione di fatto suscettibile di porre a reale rischio l'indipendenza di giudizio e la terzietà dell'organo

giudicante. L'evidente errore giuridico e argomentativo della richiesta è esplicitamente teorizzato allorché (pp. 7-8 richiesta: "gli episodi più rilevanti porteranno a dimostrare la situazione ambientale") si giunge ad affermare che le "anomalie" processuali induttive del sospetto di parzialità dei giudici milanesi sono esse stesse, *ipso facto*, idonee a turbare il regolare svolgimento del processo.

5.3.2. In secondo luogo le ragioni che per il richiedente accreditano i dubbi di pregiudiziale prevenzione e parzialità dell'organo giudicante milanese sono, per un verso e con buona pace dei principi giurisprudenziali focalizzati sulla necessità che le situazioni pregiudicanti siano "esterne" all'ufficio giudiziario (principi pur richiamati nella richiesta), formate -in esclusiva o preponderante misura- da vicende di carattere endoprocedimentale sottese ai giudizi di merito per i quali è intervenuta richiesta di rimessione e agli altri ulteriori processi svoltisi nei confronti di Berlusconi nelle sedi giudiziarie milanesi menzionati dal richiedente.

Non basta, allora, ricorrere ad incisi di maniera, che assicurano essere le irregolarità strettamente processuali oggetto di censura nelle sedi giudiziarie loro proprie con gli strumenti consentiti dall'ordinamento, quando in realtà si prefigurano surrettizie rivisitazioni o riletture di contegni giudiziari, infraprocedimentali o perfino decisori, assolutamente estranei alla piattaforma della rimessione e palese frutto di un non patologico esercizio della funzione giudiziaria.

Anomalie e condotte processuali nessuna delle quali appare, in tutta evidenza, capace di alimentare una qualunque concreta ragione di sospetto di parzialità o di mancanza di serenità dei giudicanti, come promanazione di un generico e generalizzato clima ambientale, proprio dell'intera sede giudiziaria milanese, suppostamente ostile all'imputato Berlusconi. Clima che l'istanza di rimessione, immemore del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), elabora sulla scorta dell'apodittico assunto dell'esistenza di contesti deliberatamente persecutori o "complotistici" dell'intera autorità giudiziaria milanese, che sarebbe mossa nei suoi riguardi da non dissimulati e biasimevoli intenti punitivi di segno "politico". Assunto che, per palese assenza di una pur parcellare e seria dimostrazione fattuale e logica, si traduce in una sommaria e ingiusta accusa, vieppiù grave per il ruolo pubblico e politico ricoperto dal richiedente, mossa in sostanza a tutti i magistrati degli uffici giudicanti milanesi, che per avventura e loro malgrado si siano occupati o si stiano occupando *ratione officii* delle numerose vicende giudiziarie del sen. Berlusconi. Un'accusa altresì infamante, perché colpisce un presupposto o una precondizione irrinunciabili della professionalità e dell'onorabilità del giudice, quali il dovere di imparzialità e l'indipendenza di giudizio; valori che pure, come visto, la Corte Costituzionale giudica tutelati dal principio di precostituzione sancito dall'art. 25 co. 1 Cost., cui l'istituto eccezionale della rimessione del processo introduce una deroga che non può ritenersi operante se non sulla base di criteri di stretta interpretazione applicativa, imperniata su dati di congruente certezza o affidabilità valutativa affatto mancanti nella prospettazione dell'istanza ex art. 45 c.p.p. del sen. Berlusconi.

Sotto quest'ultimo profilo, per altro verso, l'istanza per cui è giudizio presenta una ulteriore vistosa discrasia ermeneutica, nella parte in cui qualifica come suscettibile di dar luogo alla rimessione del processo la semplice possibilità che, nella gravità e per la gravità della situazione locale pretesa dall'art. 45 c.p.p. (e che però la richiesta -a causa del segnalato paralogismo- reputa conseguenza e non causa dei motivi di sospetto)

possano sorgere ragioni avvaloranti la compromessa imparzialità del giudice, essendo al riguardo sufficiente il solo dubbio ragionevole dell'esistenza di ambiti atti a menomare l'autonomia e la terzietà dell'organo giudicante. Tesi giuridicamente errata e confliggente con la ricordata natura di fattispecie "aperta" dell'istituto rimessorio, scandita da un evento di pericolo che deve essere concreto e reale e non solo ipotetico o presunto in base alle convinzioni personali dell'imputato. Profilo che la giurisprudenza di questa Corte già citata ha puntualizzato senza incertezze. La *translatio iudicii* può, *ex adverso*, ritenersi consentita unicamente quando si sia in presenza di una situazione specifica ed effettiva di una determinata realtà locale dotata di così oggettiva rilevanza da coinvolgere l'ordine processuale dell'ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente. Non può bastare, come senza coerenza crede il richiedente, l'eventuale probabilità di un turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondata -come in tutti i casi descritti da Berlusconi- su mere illazioni o sulla generica adduzione, causalmente irrilevante, di timori o sospetti personali del richiedente, non espressi da fatti oggettivi e muniti di intrinseca capacità dimostrativa.

5.3.3. La significativa riprova di tali deduzioni è offerta dall'analisi dei diversi casi di sospetto addotti dal richiedente Silvio Berlusconi. Si tratta di episodi e comportamenti che innanzitutto riguardano singoli magistrati giudicanti e non l'organo giudicante collegiale nel suo complesso aventi univoca connotazione endoprocessuale e che, a tutto concedere, possono assumere eventuale rilievo ai fini della rimessione soltanto nel caso in cui si dimostri, come autonomamente accertata e comunque verificabile, l'esistenza della pregiudiziale grave situazione locale. Si tratta altresì, poi, di contegni che oggettivamente si inscrivono all'interno della normale e ordinaria dialettica processuale, ancorché accesa, ed in ogni caso destinati ad esaurirsi nell'ambito degli usuali ricorrenti rapporti intersoggettivi tra i protagonisti del processo. Non è casuale, d'altro canto, che la richiesta di Berlusconi valorizzi artificiosamente contegni giudiziari, individuali o collegiali, nessuno dei quali si rivela privo di una motivazione formale o sostanziale pertinente al singolo tema in discussione. Valorizzazione costruita in più casi con un improprio "recupero" nell'odierna sede rimessoria dei molteplici casi di ricusazione per asserita incompatibilità al giudizio già instaurati senza successo nei confronti di più giudici milanesi (presidente D'Avossa, presidente Gandus, presidente Vitale, giudice Guadagnino, ecc.). In tal modo il richiedente trasfonde supposte cause di incompatibilità individuali di più giudici in cause di sospetto di parzialità di interi organi giudicanti collegiali, sovrapponendo i requisiti del diverso istituto della ricusazione del giudice a quelli della rimessione del processo e facendo confluire in questo le varie istanze non potute far valere con la ricusazione dei giudici. Quasi che questo collegio giudice della rimessione possa assurgere al ruolo di controllore della deontologia professionale degli organi giudiziari allegati a sospetto di parzialità ovvero surrogarsi in valutazioni endodisciplinari che non gli competono e sono comunque avulse dall'orizzonte applicativo della rimessione.

Il vero è che, a prescindere dall'esaminata erroneità dell'impostazione censoria del sen. Berlusconi, la richiesta di rimessione sconta aporie e ambiguità che discendono dalla stessa carente tipizzazione normativa della fattispecie.

Se, per quanto già detto, la risalente e tralaticia nozione di sospetto "legittimo" (siccome "giustificato" da dati di fatto oggettivi) può essere in qualche misura ricomposta pur nella genericità della locuzione, se non altro per le sue sedimentate

valenze semantiche prima ancora che giuridiche, altrettanto non può dirsi per il concetto di grave situazione locale, produttiva di eventi pregiudicanti la libertà delle parti processuali ovvero determinanti sospetti sulla parzialità del giudice. Nella pur ampia giurisprudenza di questa Corte in tema di rimessione non è dato rinvenire una definizione concettuale, anche approssimativa (sia essa induttiva; sia essa riflessiva dei rapporti con i principi costituzionali di indipendenza del giudice e di tutela del diritto di difesa dell'imputato; sia essa altrimenti sviluppata per ragguaglio esemplificativo), della formula impiegata dall'art. 45 c.p.p. per individuare la causa fondante la eventuale *translatio iudicii*. Rimangono così indeterminati: i referenti e la natura della situazione o del contesto ambientale extragiudiziario causa di turbativa del processo (essendo arduo proporre convincenti esempi: eventi sociali o di massa; fatti distruttivi o antistituzionali; disastri o singoli episodi cruenti provocanti emozione collettiva nella comunità locale; catastrofi naturali con analoghi effetti; ecc.); la latitudine o dimensione territoriale (locale) della situazione pregiudizievole e perturbatrice (un piccolo centro urbano; una città o suoi quartieri; un determinato settore sociale; ecc.); lo stesso coefficiente di gravità qualificante una simile situazione locale fino a renderla apprezzabile ex art. 45 c.p.p.

Non vi è dubbio che l'indice di riferimento dei presupposti della rimessione descritto dall'art. 45 c.p.p. fa velo, in misura ancor più estesa che con la lettera della norma precedente la riforma del 2002, alle esigenze di oggettività definitoria, pur a più riprese segnalate dalla dottrina e che sole possono costituire una valida garanzia contro il rischio di arbitrarie sottrazioni del processo al giudice territorialmente competente precostituito *ex lege*. Ciò tanto più quando si osservi che l'art. 45 c.p.p. richiede un diretto collegamento causale tra le predette situazioni legate al territorio (che debbono essere, giova ripetere, estranee alla dinamica del procedimento) e il pregiudizio lamentato quale fonte di inquinamento processuale e collocantesi nella fattispecie rimessoria come un necessario *post factum* rispetto alla situazione locale "grave".

Seguendo lo schema normativo, la presenza nella sede del giudizio di una grave situazione inquinante, radicata nel territorio al di fuori del quadro processuale e che non è chiaro in qual modo sia accertabile o dimostrabile, deve diventare idonea a proiettare la propria influenza disturbatrice all'interno del processo. E' evidente che un corretto bilanciamento tra il principio della certezza del giudice investito della regiudicanda (art. 25 Cost.) e la tutela -in funzione difensiva dell'imputato- della imparzialità di quello stesso giudice (artt. 101, 111 Cost.) impone l'esistenza di elementi di oggettiva concretezza della paventata lesione del secondo valore in gioco. Concretezza che finisce per divenire indecifrabile dinanzi alla vaghezza dei parametri di valutazione indicati dall'art. 45 c.p.p. Che debba trattarsi intuitibilmente di una fattispecie c.d. aperta o a condotta libera si è detto (non potendosi pretendere una classificazione particolareggiata delle situazioni pregiudicanti). Ma certamente non può sottacersi che la non semplice delimitazione strutturale di una nozione sfuggente come quella del legittimo sospetto (di non imparzialità del giudice) si connota di contorni di indeterminatezza, soprattutto se proiettata nel cono d'ombra disegnato dall'intrinseca approssimazione e nebulosità concettuale della causa ambientale (locale) da ritenersi suscettibile, per un suo sfuggente, insondabile ed incerto livello di gravità (e di non eliminabilità), ad alimentare i sospetti e, se del caso, a dar luogo al trasferimento del processo ad altro giudice *ab origine* non territorialmente competente a conoscere della regiudicanda.

Handwritten signature

6. Il compendio delle deduzioni fin qui sviluppate è tale da rendere perfino superflua l'analisi casistica degli episodi e delle "radicate anomalie" processuali che, per loro supposte valenze di abnormità ed eccezionalità, il richiedente Berlusconi adduce a fonte di turbamento dell'ordinato e sereno svolgersi dei processi di cui è protagonista. Analisi cui, tuttavia, esigenze di completezza e chiarezza espositive suggeriscono comunque di procedere, sia pure per sintesi, poiché la stessa fornisce ulteriore pregnante dimostrazione della lampante infondatezza del clima persecutorio e ostile che il richiedente sostiene essere coltivato dall'ambiente giudiziario milanese con l'effetto di vulnerare il suo diritto ad un equo processo "*davanti ad un giudice terzo e imparziale*" conforme al combinato disposto dei principi sanciti dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU.

Al riguardo il costante e comprensibile richiamo del richiedente e dei suoi difensori a queste due fondamentali disposizioni consente di segnalare, ad ennesima riprova della erroneità delle soggettive ed enfaticamente percezioni ambientali del richiedente, che con una importante decisione del 2009 concernente l'Italia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha colto occasione per enunciare una sinossi della propria giurisprudenza in tema di elementi e criteri valutativi della "imparzialità" degli organi giudiziari. Per singolare coincidenza la pronuncia resa dalla Corte Europea di Strasburgo in data 8.12.2009, nel caso *Previti contro Italia*, investe proprio l'operato degli uffici giudicanti milanesi nel loro insieme (in tempi beninteso più remoti rispetto ai fatti narrati nella odierna richiesta) e trae origine da un processo che ha visto a suo tempo imputato lo stesso Silvio Berlusconi. Non sembra inutile, quindi, richiamare i basilari principi di diritto che la stessa Corte EDU ha ritenuto di fissare e ribadire (la sentenza richiama precedenti decisioni in termini della CEDU) sul dibattuto tema delle garanzie di imparzialità del giudice e della sua immagine esterna all'attività giudiziaria funzionale. La CEDU ha enunciato i seguenti principi:

a) «I timori sulla mancanza di indipendenza e di imparzialità dei giudici nazionali che si basano unicamente sul contenuto delle decisioni giudiziarie pronunciate contro un ricorrente o sulle semplici circostanze che un giudice interno abbia commesso errori di fatto o di diritto e che la sua decisione sia stata annullata da una istanza superiore non possono essere considerati obiettivamente giustificati»;

b) «Il fatto che un giudice abbia convinzioni politiche diverse da quelle dell'accusato non può, di per sé, dar luogo ad un conflitto di interessi tale da giustificare la rinuncia del giudice in questione; e questo è ancor più vero quando nessuna ragione oggettiva permette di sospettare che il magistrato non abbia osservato il giuramento che ha prestato al momento della entrata in servizio come prioritario rispetto a qualsiasi altro impegno sociale e politico»;

c) «Sono manifestamente infondati i timori relativi ad una mancanza di imparzialità basati sulle opinioni politiche dei giudici in circostanze in cui non esista alcun nesso tra l'oggetto della procedura nazionale e i discorsi o l'impegno politico dei giudici interessati».

7. Alla disamina dei singoli casi "anomali" illustrati nell'istanza di rimessione non può non anteporsi il generale rilievo del carente o modesto spessore persuasivo e della fragilità argomentativa dei sintomi di "legittimo sospetto" o, più esattamente, dei meri sospetti di parzialità coltivati dal sen. Berlusconi, nella strutturale assenza delle necessarie specifiche e gravi cause ambientali "legittimanti" l'insorgere di siffatti

sospetti. Al punto da rendere non incongrua la considerazione che l'istanza rimessoria, piuttosto che da reali e profonde ragioni di giustizia, sia stata ispirata da strumentali esigenze latamente dilatorie.

7.1. Le vicende successive al deposito (14.5.2012) della sentenza pronunciata nel c.d. processo Mills, con cui è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di corruzione in atti giudiziari ascritto a Berlusconi, e coinvolgenti la persona del presidente del collegio giudicante, la dr.ssa Francesca Vitale, non hanno alcuna rilevanza a suffragio della tesi sostenuta dall'imputato, che ipotizza un pesante condizionamento ambientale esercitato dai magistrati della Procura della Repubblica nei confronti dei magistrati giudicanti. Le critiche "ambientali" da cui sarebbe stata raggiunta la dr.ssa Vitale, estensore della sentenza, per taluni passaggi della motivazione in cui si duole del limitato margine di tempo avuto a disposizione per il giudizio di primo grado sulla regiudicanda, facendone carico al collegio giudicante originario (per aver ritenuto opportuno separare la posizione di Berlusconi da quella del coimputato necessario Mills) e allo stesso rappresentante del p.m., altresì ventilando la debolezza dell'impianto accusatorio elevato nei confronti dell'odierno richiedente, rientrano nella normale dialettica extraprocessuale tra organi giudicanti e requirenti di una stessa sede giudiziaria e non presentano alcun aspetto di larvata patologia ordinamentale.

Il "disagio" per le frasi censorie impiegate in sentenza dalla dr.ssa Vitale espresso dal Procuratore Generale distrettuale al capo della Corte di Appello e le susseguenti determinazioni da questi assunte non hanno alcunché di anomalo, essendo semplice espressione dell'esercizio dei compiti istituzionali dei due magistrati apicali del distretto lombardo. Al Procuratore Generale territoriale sono commessi dalla legge compiti di vigilanza sul corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e sul "*rispetto delle norme sul giusto processo*" (art. 6 D.L.vo 20.2.2006 n. 106). Il Presidente della Corte, dal suo canto, esercita "*la sorveglianza sugli uffici del distretto e sui magistrati della Corte, dei Tribunali...*" (art. 14 R.D.L.vo 31.5.1946 n. 511 sulle guarentigie della magistratura). Premesso che l'aver contribuito a dar causa al maturare della prescrizione può essere contegno funzionale astrattamente valutabile a fini disciplinari (cfr. art. 2 D.Lvo 23.2.2006 n. 109), il Procuratore Generale non ha chiesto (né poteva chiedere) al capo di Corte, come erroneamente si afferma nella richiesta, di esercitare l'azione disciplinare nei confronti della dr.ssa Vitale, azione rimessa alla esclusiva titolarità del Ministro della Giustizia e del Procuratore Generale presso la Cassazione. Né del resto il Presidente della Corte di Appello ha assunto iniziative indirettamente endodisciplinari nei riguardi del presidente Vitale, essendosi limitato doverosamente a dare comunicazione della vicenda all'organo di autogoverno della magistratura, cioè al C.S.M., per le eventuali valutazioni o iniziative di sua competenza.

Ma l'episodio o situazione di cui sarebbe divenuta protagonista la dr.ssa Vitale, lungi dal supportare la tesi di Berlusconi del diffuso e pervasivo clima di condizionamento degli organi giudicanti che sarebbe alimentato dalla locale Procura della Repubblica, offre significativa prova dell'esatto contrario. Come puntualmente ha osservato in discussione il concludente Procuratore Generale presso questa S.C., la vicenda Vitale e la stessa vicenda Mediatrade (Berlusconi prosciolti dalle accuse in fase preprocessuale) dimostrano l'oggettiva insussistenza di ragioni ambientali condizionanti

l'autonomia di giudizio degli organi giudicanti, individuali e collegiali, degli uffici di primo e di secondo grado di Milano.

7.2. Non dissimili considerazioni di inconferenza valutativa, quali ragioni fondanti sospetti di parzialità dei collegi giudicanti, si impongono per la "lunga serie di anomalie" e per le "abnormità", tutte distonicamente apprezzate dal sen. Berlusconi nella loro pur evidente genesi endoprocessuale, che avrebbero caratterizzato l'andamento dei giudizi di primo e di secondo grado (fino alla proposizione della richiesta di rimessione) del processo per i Diritti televisivi Fininvest-Mediaset.

7.2.1. Quanto al giudizio di primo grado, si allega a sospetto il fatto che, in un processo protrattosi per quasi dieci anni, scandito da un dibattimento durato sei anni e inframmezzato da tantissime udienze, il collegio del Tribunale presieduto dal dott. Edoardo D'Avossa (legittimamente esercente le sue funzioni in regime di *prorogatio*, in costanza di sua rituale applicazione extradistrettuale deliberata dal C.S.M., dopo il suo richiesto trasferimento ad altra sede giudiziaria) abbia pubblicato la sentenza con cui Berlusconi è stato condannato a quattro anni di reclusione per frode fiscale, una sentenza di ben 90 pagine, contestualmente alla pronuncia della decisione resa il 26.10.2012. Esito processuale talmente anomalo da rendere ragionevole il dubbio che il collegio possa aver preparato la redazione della sentenza ben prima della pronuncia e al di fuori della usuale dialettica processuale nel contraddittorio delle parti, che trova la sua massima espressione nella discussione finale.

I rilievi del richiedente sono paradossali e finiscono per provare troppo.

Sorprendentemente si adduce a motivo di sospetto un evento processuale che, per legge, dovrebbe costituire il normale epilogo di ogni processo, giusta quanto prescrive l'art. 544 co. 1 c.p.p., a nulla valendo il dato per cui tale disposizione sia per solito disattesa. Né può farsi carico al commendevole impegno professionale del collegio giudicante, irrispettosamente attribuendogli l'ingrato addebito di essere portatore ed espressione di una pretesa "frenesia di processare Berlusconi" diffusa presso la maggior parte degli uffici giudiziari milanesi, giungendo a far leva sul singolare rilievo della lontananza dello spirare del termine di prescrizione del reato ascritto all'imputato, situabile "soltanto" al luglio 2014. Come se possa ritenersi normale e addirittura antidoverosa l'evenienza che un collegio giudicante si preoccupi, al termine del giudizio di primo grado, dell'esistenza di poco meno di due anni per la definitiva estinzione del reato attribuito all'imputato. Censura che, a maggior ragione, diventa ancor più effimera e inconcludente per la rapidità con cui il collegio della Corte di Appello presieduto dalla dr.ssa Alessandra Galli ha fissato la celebrazione del giudizio di secondo grado con una coeva stringente calendarizzazione delle udienze in prosecuzione.

Il deposito della motivazione della sentenza di primo grado contestualmente alla pronuncia della decisione potrà reputarsi inusuale, ma non mai anomalo o fonte di sospetto, soprattutto se si ponga attenzione alle cause sottostanti al protrarsi del dibattimento per quasi sei anni. Sorprende, se mai, lo stupore del sen. Berlusconi per l'impegno e l'acribia con cui il collegio giudicante si è doverosamente formato una opinione sulla regiudicanda proprio per effetto della lunga durata del dibattimento caratterizzato anche da sospensioni e tempi "morti". Contegno che in alcun modo pregiudica i canoni di oralità e di contraddittorio processuale. Non è questa la sede per accertare le ragioni della, essa sì, anomala durata (anche a prescindere dalla complessità

della regiudicanda coinvolgente diversi altri imputati oltre a Berlusconi) del dibattimento di primo grado. E' certo però che, anche ripercorrendo la scansione dell'evoluzione del processo attraverso l'allegata sentenza del Tribunale di Milano, tale durata non sembra in alcun modo riconducibile al collegio giudicante. Ma non basta. L'argomento censorio del sen. Berlusconi ha valenze perfettamente reversibili. Il richiedente si duole della brevità del tempo (soltanto quindici giorni) avuto a disposizione -a causa dell'applicata regola di cui all'art. 544 co. 1 c.p.p.- per la redazione dei motivi di appello con grave pregiudizio dei suoi diritti difensivi. Pregiudizio più asserito che reale, quando si osservi che in appena quindici giorni i difensori del sen. Berlusconi sono stati in grado di predisporre un imponente atto di impugnazione di ben 480 pagine, che -parafrasando la richiesta di rimessione- appare anch'esso in parte redatto antecedentemente alla discussione finale, se non altro nei brani dedicati (circa 120 pagine) all'impugnazione di numerose ordinanze istruttorie emesse dal Tribunale.

L'impegno profuso, nel pieno rispetto dei diritti processuali delle parti, dai giudici di primo e di secondo grado nel definire in tempi ragionevoli e attenti allo scorrere del termine di prescrizione dei reati, impegno che dovrebbe apprezzarsi come nota di merito per ogni giudice, non può surrettiziamente divenire fonte di un sospetto di ostilità o pregiudizio, dovendosi specialmente ribadire che l'esigenza (come segnala lo stesso giudice delle leggi: Corte Cost. sentenza n. 460/1995) di non spostare il processo dal giudice naturale precostituito per legge si coniuga alle esigenze di garanzia della tempestività e dell'efficienza della funzione giurisdizionale, che le non provate convinzioni vittimistiche dell'imputato non possono mettere a rischio.

7.2.2. Nessuna delle ulteriori anomalie concernenti il processo Diritti esposte nella richiesta di rimessione risulta estranea alla normale dinamica endoprocessuale ovvero rappresentativa di violazioni formali o sostanziali riconducibili alla evocata peculiare categoria dell'abnormità.

Così è a dirsi, in particolare, per i rilievi, comuni ad entrambi i processi per cui è stata proposta richiesta di rimessione, mossi all'operato del collegio del Tribunale chiamato a giudicare il caso "Ruby" e del collegio della Corte di Appello chiamato al giudizio di secondo grado nel processo "Diritti" e, per essi, segnatamente ai loro rispettivi presidenti, la dr.ssa Giulia Turri e la dr.ssa Alessandra Galli. Le doglianze sulla quasi vessatoria predisposizione dei calendari delle udienze, giudicate troppo ravvicinate e poco rispettose degli impegni politici del sen. Berlusconi e dei suoi due difensori di fiducia nell'imminenza della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento nazionale, non prospettano alcuna seria compromissione dei diritti dell'imputato, non potendosi attribuire ai due collegi apodittici atteggiamenti di mal disposizione, sol perché consapevoli di non poter dedicare l'intero loro tempo alle vicende processuali di Berlusconi, stante la gravosità dei rispettivi carichi di lavoro. Né potendosi contestare nell'odierno giudizio di rimessione la fissazione delle udienze anche nei giorni di sabato, predisposte invece proprio per venire incontro alle esigenze extraprocessuali dell'imputato e dei difensori. Così è a dirsi, quanto al processo Ruby, della inconsistenza del ricorrente argomento della notevole distanza temporale dallo scadere dei termini di prescrizione dei reati. Se questo può essere vero per l'accusa di concussione, almeno in parte (ponendo da parte le problematiche insorte con il mutamento della fattispecie per effetto della riforma avvenuta con la recente legge n.

190/2012), ciò certamente non è vero per l'accusa di prostituzione minorile, reato che si prescrive, nel massimo, in sette anni e mezzo.

Così è a dirsi, ancora e segnatamente, per gli accertamenti sull'impedimento a comparire nel processo Ruby e nel processo di appello Diritti del sen. Berlusconi per i disturbi alla vista accusati nella prima metà di marzo u.s. Non è dato comprendere quale vistosa anomalia o pervicace grave lesione dei diritti di difesa dell'imputato possano ravvisarsi nell'attività accertatrice del concreto impedimento a comparire dell'imputato svolta da un normale collegio giudicante, atteso che il semplice volontario ricovero ospedaliero dell'imputato, per una infermità segnalata in sé come non grave (congiuntivite, uveite), né oggettivamente impeditiva della partecipazione al processo, non può valere a dar luogo *ipso iure* al differimento dell'udienza. La giurisprudenza di questa S.C. ha statuito che in caso di dubbio sull'attendibilità del certificato medico o della non indifferibilità del volontario ricovero ospedaliero dell'imputato comprovante il suo impedimento a comparire, il giudice, prima di valutarne negativamente la sussistenza, è tenuto a disporre una visita fiscale di controllo per accertare l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con la partecipazione all'udienza (cfr.: Cass. S.U., 27.9.2005 n. 36635, Gagliardi, rv. 231810; Cass. Sez. 2, 225.2007 n. 22186, Allegri, rv. 236686; Cass. Sez. 4, 20.11.2008 n. 2838, Zenobi, rv. 242492). Le visite fiscali sono state, per tanto, legittimamente ordinate dai due collegi giudicanti nel corretto espletamento delle funzioni e al di fuori di qualsiasi preconcetta animosità verso il sen. Berlusconi, i cui diritti sono stati pienamente rispettati con i disposti, nelle due sedi processuali, differimenti delle udienze.

7.2.3. Alcun pregio può attribuirsi alla doglianza, tipicamente endoprocessuale, sollevata nel processo Diritti per non avere il collegio di appello ritenuto necessario o soltanto opportuno attendere la decisione della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione denunciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso il Tribunale di Milano negante il differimento di una udienza del giudizio di primo grado (1.3.2010) per il legittimo impedimento eccepito dall'on. Berlusconi. La decisione del conflitto sarebbe idonea, per il richiedente, a travolgere l'intero processo, rendendo inutilizzabili tutta una serie di acquisizioni dibattimentali successive all'udienza oggetto di conflitto. La Corte di Appello (come in precedenza lo stesso Tribunale) non ha alcun obbligo normativo di sospendere *sine die* il processo in corso di svolgimento e il delineato timore di compromissione dell'intero processo appare più una recondita aspettativa del sen. Berlusconi che un rischio effettivo di un simile esito, non foss'altro perché il giudice di merito è perfettamente in grado di prefigurarsi le conseguenze di un eventuale annullamento dell'ordinanza reiettiva dell'impedimento dell'imputato e di valutare quali fonti probatorie possano restarne pregiudicate sul piano della utilizzabilità a fini decisorii. In modo da poter apprezzare significanza ed eventuale autosufficienza delle residue fonti di conoscenza immuni da una ipotizzabile risoluzione del conflitto favorevole all'imputato e, quindi, di poter valutare la decidibilità della regiudicanda.

7.2.4. Nessuna seria ragione di sospetto di un generale clima di prevenzione nei confronti del richiedente può essere desunto, inoltre, dalle sue vicende giudiziarie civili (causa di separazione coniugale; causa per il risarcimento dell'imprenditore De Benedetti), sviluppatasi nel pieno rispetto, formale e sostanziale, delle discipline dei relativi procedimenti. Né alcuna ragione di perplessità può trarsi in margine alla reazione, di supposta natura "corporativa" e che si assume indebita, espressa dal

Presidente del Tribunale e dal Presidente della Corte di Appello alle parole di stupita critica del sen. Berlusconi per l'elevata entità della somma posta dai giudici civili a suo carico per il mantenimento del coniuge separato. In proposito può rilevarsi che non si è trattato di una semplice critica ad una decisione giudiziaria, certamente legittima, ma di gratuiti apprezzamenti personali sui giudici. Dalla stessa rassegna stampa allegata alla richiesta si evince che il sen. Berlusconi, intervenuto in una trasmissione televisiva serale di una rete nazionale, si è senz'altro doluto della onerosità della decisione, ma ne ha attribuito i motivi alle qualità personali dei componenti del collegio giudicante, che -per la sola loro qualità di essere magistrati donne- ha definito "*giudicesse femministe e comuniste*". E non può destare sorpresa, allora, il comunicato stampa che i vertici degli uffici giudicanti milanesi hanno emesso a tutela della professionalità dei giudici del Tribunale, così superficialmente dileggiati, dovendo altresì evidenziarsi in particolare che tra i compiti istituzionali del capo di una Corte di Appello rientrano, oltre agli incumbenti di vigilanza su tutti i magistrati giudicanti del distretto (e quindi pure dei Tribunali che ne fanno parte) anche elementari oneri di tutela del rispetto e della immagine di serietà e correttezza dei "propri" giudici.

7.3. Non mette conto soffermarsi su una serie di altri disparati episodi "anomali" totalmente irrilevanti per i fini valutativi previsti dall'art. 45 c.p.p. e contraddistinti dal tratto comune di non spiegare alcuna, neppure indiretta, incidenza nei due processi per cui è intervenuta istanza di rimessione, quale fonte di congetturali dubbi di parzialità degli organi giudicanti che di quei processi si stanno occupando.

Fatti tutti a tal fine inconferenti.

Vuoi perché qualificati da un loro univoco valore infraprocedimentale (mancata acquisizione delle spontanee dichiarazioni del coimputato Frank Agrama nel processo Diritti; omesso esame del testimone Dragon e omesso espletamento di nuova indagine peritale ancora nel processo Diritti).

Vuoi perché si tratta di fatti che attengono a singoli magistrati e non all'ufficio o organo giudicante nell'esercizio della giurisdizione ed a contesti suscettibili di essere oggetto di eventuali ricusazioni. Ciò che in più occasioni è già avvenuto. E' il caso del giudice Oscar Magi, presidente del collegio che ha condannato Berlusconi nel processo Unipol (sentenza 7.3.2013). E' il caso del giudice Maria Teresa Guadagnino, componente dei collegi presieduti dal dott. Magi e dal dott. D'Avossa. E' il caso del presidente D'Avossa, sospettato di malanimo verso Berlusconi, sol per averlo quindici anni prima, presiedendo un collegio composto anche dal dott. Magi, giudicato e condannato in primo grado per un'accusa poi vanificata già in sede di appello. Emergenza, questa, che finisce per costituire l'ennesima riprova dell'inesistenza del clima ostile dell'intera sede giudiziaria milanese e del contesto di appiattita omogeneità "colpevolista" lamentati dal sen. Berlusconi. E' il caso della dr.ssa Giulia Turri, che presiede il collegio giudicante nel processo Ruby, considerata prevenuta nei confronti di Berlusconi per averne contenuto le dichiarazioni dibattimentali, impedendo divagazioni. E' il caso, infine, della dr.ssa Alessandra Galli, presidente del collegio che giudica l'imputato in fase di appello nel processo Diritti, sulla quale si formulano sospetti di pregiudizio per dichiarazioni formulate tre anni prima in sede extraprocessuale ed in rapporto ad una grave vicenda privata (cerimonia commemorativa del padre Guido Galli, magistrato ucciso da terroristi di Prima Linea nel 1980), con una palese caduta di stile dialogico, di cui nel corso della discussione -va dato atto- hanno fatto ammenda i difensori del sen. Berlusconi.

7.4. L'analisi non può concludersi senza dar conto del capitolo, se così può definirsi, della richiesta di rimessione dedicato all'attività e al ruolo di alcuni magistrati requirenti milanesi. I riferimenti sono alle persone del Procuratore aggiunto della Repubblica dr.ssa Ilda Boccassini (in particolare per le indagini nel processo Ruby e alla partecipazione al dibattimento) e, sebbene con accenti meno espliciti, al sostituto procuratore dott. Fabio De Pasquale (per il processo Mediatrade e, in via riflessa, per il processo Mills). Il rilievo di fondo è che con la loro invadente aggressività i pubblici ministeri si facciano portatori, a Milano, di tesi accusatorie a carico di Silvio Berlusconi non sorrette da solide prove e che si industriano, sfruttando in sostanza la loro autorevolezza, di imporre suggestivamente ai magistrati giudicanti del Tribunale. Assunto che si delinea meramente labiale, perché non se ne fornisce prova alcuna pur nella fuorviante e già segnalata come erronea lettura dell'art. 45 c.p.p., per cui la causa o le cause perturbatrici della serenità del processo e dei suoi partecipanti siano o possano essere interni al contesto processuale o, meglio, all'ambiente giudiziario di riferimento dell'organo giudicante pregiudicato e condizionato secondo l'illogico ragionamento circolare che regge l'intera trama della richiesta di rimessione (che singolarmente applica, in forma invertita, il noto brocardo *causa causae est causa causati*).

Ora, premesso per la verità storica che emerge *per tabulas* una coassegnazione conforme alle tabelle organizzative dell'ufficio inquirente per l'indagine "Ruby", in uno al sostituto dott. Sangermano, del Procuratore aggiunto dr.ssa Boccassini, cui inizialmente si affianca anche l'altro Procuratore aggiunto dott. Pietro Forno con delega per i reati sessuali, tutti i censurati contegni del dott. De Pasquale (la polemica cartolare con la dr.ssa Vitale in margine al processo Mills è ennesima prova della piena indipendenza dei giudici rispetto alle suggestioni dei pubblici ministeri) e della dr.ssa Boccassini, ad entrambi imputandosi una certa invadenza dibattimentale, non esorbitano in nessun modo dal rispetto delle regole di procedura e nel contempo del proprio ruolo di sostenitori dell'accusa pubblica, né possono sussumersi in un generico clima ambientale fonte di condizionamento per i magistrati giudicanti. I pubblici ministeri fanno il loro "mestiere" e certo non può addursi a motivo di temibili intenti persecutori il fatto che essi si adoperino a svolgere le funzioni con tenacia e determinazione anche polemica e decisa, ma mai realmente esorbitante dalla normale dialettica processuale. Non è questa la sede, per i fini di cui all'art. 45 c.p.p., per apprezzare come azione condizionante l'impegno della dr.ssa Boccassini nel contrastare richieste e contegni processuali degli interlocutori della difesa che ritiene o interpreta come digressivi o dilatori. Né è la sede per accertare gli intenti del dott. De Pasquale nel porre domande sul ruolo di Berlusconi in un processo in cui è stato prosciolto, ma dal quale -per esserne stato un protagonista non secondario- non può considerarsi sparito, divenendo per ciò solo innominabile.

E' appena il caso di aggiungere che, come affermato dalla giurisprudenza di questa S.C. gli atti e i comportamenti del pubblico ministero possono assumere rilevanza ai sensi dell'art. 45 c.p.p. solo quando abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sulla imparzialità dell'ufficio giudicante presso il quale si svolge il processo oggetto di richiesta di rimessione (Cass. S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, rv. 223646; Cass. Sez. 6, 5.6.2007 n. 35779, Renzi, rv. 238154). Evenienza di cui, anche sulla base della stessa documentazione processuale allegata alla richiesta, non è dato ravvisare nessuna traccia

o alcun concreto indice sintomatico negli episodi descritti dal sen. Berlusconi come riferibili a presunti anomali comportamenti dei pubblici ministeri milanesi.

Al rigetto della richiesta di rimessione segue *ex lege* la condanna del richiedente al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M.

Rigetta la richiesta di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.

Roma, così deciso il 6 maggio 2013

Il consigliere estensore
Giacomo Paoloni

Il Presidente
Giovanni de Roberto

